

Rapporto di maggioranza

6666 R1

23 ottobre 2012

FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 10 luglio 2012 concernente la nuova Legge sull'Istituto di
previdenza dei dipendenti dello Stato, la modifica della Legge
sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo
1995, della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del
5 novembre 1954, della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio
1973, della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri
del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del Decreto legislativo
concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario
dell'11 dicembre 1985**

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
1.1	Considerazioni generali	3
1.2	Il messaggio governativo in sintesi	3
2.	IL PIANO DI RISANAMENTO	5
2.1	Aspetti generali	5
2.2	Passaggio dal piano in primato delle prestazioni al piano del primato in contributi	8
2.3	Misure di risanamento	8
2.3.1	Il margine sui contributi	9
2.3.2	Misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati	9
2.3.3	Misure di risanamento a carico dei datori di lavoro (Cantone ed Enti esterni affiliati)	10
2.3.4	Misure risanamento a carico del solo Cantone: il contributo di ricapitalizzazione	10
2.4	Altre misure	11
2.4.1	Modifica della quota di coordinamento	11
2.4.2	Diminuzione del tasso tecnico	12
2.5	Onere complessivo a carico dei datori di lavoro e degli assicurati attivi	12
3.	RICOSTRUZIONE STORICA DELLE VICENDE DELLA CPDS	14
3.1	Le riforme della CPDS dal 1995 al 2005	14
3.1.1	Prima riforma, entrata in vigore l'1.1.1995	14
3.1.2	Seconda riforma, entrata in vigore l'1.1.1997	14
3.1.3	Terza riforma, entrata in vigore l'1.1.1998	15
3.1.4	Quarta riforma, entrata in vigore l'1.1.1999	16
3.1.5	Quinta riforma, entrata in vigore l'1.10.2000	16
3.1.6	Sesta riforma, entrata in vigore l'1.1.2005	16
3.2	Cronologia dei lavori recenti di risanamento	16

4.	LA NUOVA LEGGE SULL'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLO STATO (IPDS).....	18
4.1	Cronologia della revisione della LPP	18
4.2	Contenuti della nuova Legge	18
4.2.1	Osservazioni generali.....	18
4.2.2	Osservazioni in merito ai singoli articoli.....	19
5.	EVASIONE E CLASSIFICAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI.....	20
6.	RIASSUNTO DEI LAVORI COMMISSIONALI	21
6.1	Impostazione di fondo del lavoro della Sottocommissione	21
6.2	Posizioni dei partiti.....	21
6.3	Domande della Sottocommissione e dei gruppi e relative risposte del Consiglio di Stato ..	22
6.4	Le richieste di modifica della Legge sulla CPDS avanzate dai rappresentanti dei sindacati e dei pensionati: risposte del Consiglio di Stato e presa di posizione della Commissione della gestione e delle finanze	22
6.5	Modalità contabili della riforma: presa posizione Consiglio di Stato	25
7.	EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE	26
7.1	Introduzione del capitale di decesso (nuova lett. I art. 6 della Legge)	26
7.2	Mantenimento della quota di coordinamento (nuovo cpv. 15 art. 24 della Legge).....	27
7.3	Riduzione del contributo di ricapitalizzazione a carico del Cantone (modifica cpv. 1 e 3 art. 16 della Legge).....	27
7.4	Stipendio assicurato per occupazioni a tempo parziale (completamento cpv. 1 art. 10 della Legge).....	28
7.5	Nuova denominazione dell'Istituto di previdenza (modifica titolo e art. 1 della Legge)	28
8.	CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONE DI VOTO AL GRAN CONSIGLIO	28
9.	I DISEGNI DI LEGGE	31
9.1	Disegno di Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.....	31
9.2	I disegni di legge relativi alle altre leggi.....	45
9.3	Decreti legislativi.....	50
10.	ALLEGATI	51
10.1	Glossario	51
10.2	Domande poste dalla Sottocommissione, gruppi e deputati e risposte del Consiglio di Stato	54
10.2.1	Lettera della Sottocommissione del 25.7.2012: risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4155 del 20.8.2012	54
10.2.2	Lettera della Sottocommissione del 14.8.2012 (domande del gruppo PS): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012	61
10.2.3	Lettera della Sottocommissione del 4.9.2012 (domande di A. Bignasca e dei gruppi Verdi e PPD): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012	66
10.2.4	Lettera della Sottocommissione del 4.9.2012 (proposte dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012	71
10.2.5	Lettera della Sottocommissione del 5.9.2012 (questioni tecniche relative alla nuova legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato): risposta dell'Amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 21.9.2012.....	77
10.2.6	Lettera della Sottocommissione del 28.9.2012 (proposte ricedute dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 5475 dell'8.10.2012.....	80
10.2.7	Lettera della Sottocommissione dell'1.10.2012: risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 5474 dell'8.10.2012.....	85

1. INTRODUZIONE

1.1 Considerazioni generali

Il risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS) è un impegno importante, anzi per la sua estensione nel tempo e per l'entità delle cifre e dei sacrifici richiesti, può essere definito uno sforzo epocale.

La messa a punto del progetto di risanamento della CPDS è stata preceduta da un lungo lavoro di discussione, contrattazione e messa a punto; ne consegue che l'introduzione di modifiche, anche di entità relativamente modesta, da parte del Parlamento comportava il rischio di stravolgere questo esercizio di bilanciamento e compromesso. Tali modifiche andavano quindi apportate soltanto in presenza del superiore interesse al miglioramento, soprattutto dal punto di vista dell'equità, del piano di risanamento. Ciò non toglie evidentemente nulla al diritto dei parlamentari di apportare tutte le modifiche che essi riterranno utili o necessarie.

Quattro sono gli elementi da evidenziare:

1. il risanamento della CPDS è indispensabile e, qualunque ne siano le modalità, sarà sopportato non solo dagli affiliati ma anche dai contribuenti;
2. il sacrificio per i dipendenti pubblici affiliati alla CPDS è in alcuni casi notevole, anche se esso non è distribuito equamente in tutte le classi di età né è equamente bilanciato tra assicurati attivi e pensionati;
3. il passaggio dal sistema del primato delle prestazioni a quello del primato dei contributi è inevitabile;
4. le decisioni che il Gran Consiglio prenderà hanno un notevole peso politico, a maggior ragione considerando la delicatezza di questo passaggio sia per le persone direttamente coinvolte, sia per i contribuenti.

A fronte delle considerazioni qui esposte, ci siamo sforzati di seguire un iter commissionale che permettesse di giungere in Parlamento con una maggioranza ampia, in tempi utili, con un rapporto che approfondisse a sufficienza i temi e permettesse di affrontare eventuali criticità presenti nel messaggio governativo. Oltre a questo la Sottocommissione ha anche svolto un lavoro di mediazione rispetto alle parti sociali. Lo scopo era di gestire una tematica di grande complessità tecnica in tempi che fossero compatibili con le scadenze di legge, ma che non sacrificassero l'approfondimento né la ricerca di un consenso particolarmente necessario di fronte ai sacrifici imposti dalla necessità del risanamento. La maggioranza commissionale ritiene che questo obiettivo sia stato centrato.

Quale nota di metodo segnaliamo la presenza, in allegato, di un glossario che permetterà al lettore di navigare meglio nella complessità del tema.

1.2 Il messaggio governativo in sintesi

Il messaggio n. 6666, presentato dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2012, contempla essenzialmente due parti principali:

- il piano di risanamento:
- la Legge che istituisce l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (IPDS) sulla base delle nuove disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Non sarà inutile ricordare qui che i tempi di presentazione del messaggio hanno obbligato la Commissione della gestione e delle finanze, che ha costituito una Sottocommissione ad hoc, a confrontarsi con tempi molto ristretti a fronte di un messaggio che avrebbe richiesto ben altra disponibilità. La Commissione stigmatizza questa circostanza, anche perché purtroppo non si tratta più di un'eccezione. Si approfitta di questa occasione per ribadire che i messaggi di tale complessità dovrebbero essere forniti al Parlamento con un preavviso sufficiente al fine di poter approfondire i temi come essi meritano e come il Paese si aspetta. Nonostante ciò tanto la Sottocommissione quanto la Commissione della gestione e delle finanze hanno proceduto, nei limiti delle loro possibilità e competenze, a numerosi e importanti approfondimenti; in tal senso è sufficiente rinviare al numero di sedute dedicate all'esame dell'oggetto e alle varie audizioni tenutesi in seno alla Sottocommissione¹ nonché alla corrispondenza intrattenuta con il Governo e l'Amministrazione della CPDS².

Non solo: la Sottocommissione ha svolto anche un importante ruolo di mediazione tra le richieste dei sindacati e la CPDS e il Governo, portando felicemente in porto un compromesso che permette di scongiurare confronti potenzialmente dannosi nell'ottica di una riforma il più possibile condivisa. Da questo punto di vista il ruolo della Commissione della gestione e delle finanze si conferma quale importante elemento di integrazione non solo politica ma anche sociale delle diverse esigenze che emergono nel Paese.

* * * * *

Per ritornare ai contenuti del messaggio governativo, i suoi primi tre capitoli presentano, tra le altre cose, i lavori della Commissione della CPDS e le decisioni del Governo. Il quarto capitolo si occupa del risanamento. Nel quinto si dà conto del trattamento degli atti parlamentari che vengono considerati evasi. Nel sesto capitolo si tratta la nuova legge sull'IPDS, mentre le altre modifiche di legge obbligatorie sono sviluppate nel settimo capitolo. L'ultimo capitolo contiene disegni di legge e decreti. Da rilevare infine che al messaggio sono annessi, per informazione, due interessanti allegati: da una parte, un commento al progetto di Statuto e al progetto di Regolamento di previdenza (pp. 79-90), dall'altra un documento in cui figurano le principali caratteristiche del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi (pp. 91-107).

¹ Cfr. capitolo 6.1 del presente rapporto.

² Cfr. capitolo 10.2 del presente rapporto.

2. IL PIANO DI RISANAMENTO

2.1 Aspetti generali

Qui si seguito si riassumono in maniera veramente succinta le condizioni richieste agli istituti pubblici di previdenza dalle nuove disposizioni della LPP approvate dalle Camere federali il 17.12.2010:

- un istituto pubblico di previdenza deve lavorare in capitalizzazione sufficiente (almeno l'80% di copertura);
- nel caso in cui la copertura fosse insufficiente, esso deve chiedere l'autorizzazione a operare in regime di capitalizzazione parziale;
- la concessione di tale autorizzazione dipende dalla garanzia dello Stato - gli istituti di previdenza privati devono avere una capitalizzazione del 100% - e dalla presentazione di un piano di risanamento credibile;
- l'Autorità di vigilanza richiede una verifica dell'andamento del risanamento, proiettato a lungo termine, ogni cinque anni.


È dunque in questo contesto che si svolge lo sforzo di risanamento della CPDS, risanamento che risulta improrogabile, alla luce tra l'altro della recente e attuale evoluzione finanziaria dell'istituto di previdenza:

Anno	Contributi ordinari e straordinari incassati		Prestazioni regolamentari versate		rendimento del patrimonio	Risultato d'esercizio	Disavanzo tecnico al 31.12	Grado di copertura al 31.12
	in fr.	+/- in %	in fr.	+/- in %				
2005	201'294'012		165'693'825	6.6%	9.06%	64'930'425	-1'091'928'455	72.82%
2006	204'227'427	1.5%	173'266'582	4.6%	4.70%	-51'566'123	-1'143'494'578	72.85%
2007	205'465'140	0.6%	186'641'065	7.7%	1.84%	-130'511'982	-1'274'006'560	71.02%
2008	210'030'506	2.2%	195'579'152	4.8%	-9.28%	-482'158'188	-1'756'164'748	61.91%
2009	218'654'567	4.1%	207'538'255	6.1%	10.10%	68'608'482	-1'687'556'266	65.11%
2010	220'954'858	1.1%	218'301'567	5.2%	3.42%	-102'209'545	-1'789'765'811	64.55%
2011	222'352'197	0.6%	232'709'776	6.6%	1.68%	-168'993'390	-1'958'759'201	62.69%
+/- in %		1.7%		5.2%	3.07%			

Negli ultimi anni si è assistito a rendimenti estremamente variabili. Il rendimento medio del patrimonio conseguito dal 2005, pari a solo il 3.07% non ha rispettato le attese di lungo periodo del 5%.


Dopo l'ottima performance del 2005, nel 2008 si è avuto un crollo dei mercati finanziari. Il rendimento molto positivo del patrimonio del 2009 (10.1%) ha permesso di recuperare solo parzialmente le perdite subite l'anno precedente. Nel 2010 e nel 2011 i rendimenti hanno conosciuto una diminuzione, ciò che ha comportato un risultato d'esercizio fortemente negativo e un peggioramento del grado di copertura.

Evoluzione della redditività del patrimonio e confronti con altri indici (1991-2011)




La redditività del patrimonio della CPDS è definita dal rapporto percentuale tra il reddito netto mobiliare e immobiliare, ai valori di mercato, e il patrimonio medio (media tra il capitale di copertura all'inizio e alla fine dell'anno, senza considerare i redditi netti mobiliari e immobiliari conseguiti durante l'anno).

Evoluzione dei contributi ricorrenti e delle rendite (1992-2011)




Dal 1992 i contributi incassati dalla CPDS sono cresciuti assai debolmente, mentre le prestazioni regolamentari sono aumentate a un ritmo molto più sostenuto.

Evoluzione del rapporto tra assicurati e pensionati (1992-2011)



Dall'inizio degli anni Novanta il rapporto tra assicurati e pensionati ha conosciuto uno sviluppo problematico: l'incremento del numero dei pensionati è superiore - e in misura crescente - a quello degli assicurati. Si prevede che questa evoluzione (negativa) continuerà anche nei prossimi anni.

Evoluzione del disavanzo (1992-2011)



Il rendimento del patrimonio inferiore alle attese e il sostenuto aumento degli impegni verso gli affiliati (evoluzione negativa del rapporto tra beneficiari di rendite e assicurati attivi, aumento della speranza di vita, ecc.) hanno comportato tra il 2005 e il 2011 un aumento del disavanzo tecnico della CPDS di 866.9 milioni di fr. (passato da poco meno di

1.1 miliardi di fr. a quasi 2 miliardi di fr.), con conseguente riduzione del grado di copertura dal 72.82% al 62.69% (stato a fine 2011). Si ricorda che il disavanzo tecnico della CPDS, se questa ha un andamento normale (cioè un tasso di rendimento del patrimonio di circa il 3.5-4%), aumenta di fr. 300'000.- al giorno³.

* * * * *

L'evoluzione finanziaria sfavorevole della CPDS, contrariamente alle attese riposte nelle misure di risanamento introdotte nel 2005⁴, ha portato al convincimento che era necessario proporre un risanamento dell'istituto di previdenza con ipotesi di rendimento più prudenti, con modifiche strutturali e misure di risanamento maggiormente incisive.

2.2 Passaggio dal piano in primato delle prestazioni al piano del primato in contributi⁵

Occorre innanzitutto precisare che il passaggio dal piano in primato delle prestazioni al piano in primato dei contributi è stato condiviso da tutti i gruppi rappresentati in seno alla Commissione della gestione e delle finanze, in considerazione soprattutto dell'insostenibilità finanziaria per la CPDS dell'attuale sistema previdenziale; i dati esposti succintamente nella seconda parte del capitolo 2.1 ne forniscono una visione inequivocabile.

Il numero di istituti di previdenza, tanto pubblici quanto privati, che hanno adottato il piano in primato dei contributi è del resto in continua crescita; nel 2011 tale passo era stato compiuto da oltre l'80% delle casse pensioni site in Svizzera. Per quanto concerne più precisamente gli istituti di previdenza di diritto pubblico che sono passati negli ultimi anni al piano in primato dei contributi - in particolare la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA (1.7.2008) -, in genere caratterizzati da un grado di copertura inferiore al 100%, essi sono stati completamente ricapitalizzati dall'Ente pubblico e, nel contempo, hanno introdotto garanzie per gli assicurati più anziani a tutela delle aspettative di rendita.

È importante precisare che l'adozione del piano previdenziale in primato dei contributi non costituisce, in quanto tale, una misura di risanamento; essa permette però un maggior controllo dell'equilibrio finanziario di un istituto di previdenza, rendendo possibile una più consona corrispondenza tra l'evoluzione degli impegni verso gli assicurati e l'andamento finanziario e demografico. Come si può leggere a p. 16 del messaggio governativo, *«mentre nel piano in primato delle prestazioni l'assicurato gode di maggiori garanzie per quanto riguarda l'entità della pensione, essendo quest'ultima espressa in una percentuale dello stipendio assicurato, nel piano in primato dei contributi essa dipende dal capitale accumulato alla data del pensionamento e dall'età dell'assicurato al momento del pensionamento»*.

2.3 Misure di risanamento

Le misure di risanamento sono di tre categorie:

1. a carico degli assicurati;
2. a carico dei datori di lavoro (Cantone ed Enti esterni affiliati);
3. a carico del solo Cantone.

³ Informazione fornita da Pierre Spocci, Amministratore della CPDS, durante un'audizione in seno alla Commissione della gestione e delle finanze tenutasi in data 11.10.2011.

⁴ Cfr. capitolo 3.1.6 del presente rapporto.

⁵ Cfr. messaggio n. 6666, capitoli 1.5 (p. 12) e 4.1 (p. 16).

2.3.1 Il margine sui contributi ⁶

Il principio di fondo è che la CPDS si "ritaglia" un margine sui contributi versati sia dagli affiliati sia dai datori di lavoro: in pratica incassa in contributi più di quel che versa nel nuovo piano di previdenza. Tale differenza viene usata per finanziare il risanamento della CPDS ed equivale al 6.61%, percentuale che non include il contributo di risanamento a carico dei datori di lavoro del 2%, in quanto risulta già conteggiato quale contributo da parte del datore di lavoro.

	percentuale sugli stipendi assicurati	
Contributi ordinari e straordinari incassati dalla CPDS (contributo di risanamento del 2% non computato)		27.10%
Utilizzo dei contributi:		
Finanziamento accrediti di vecchiaia	17.97%	
Finanziamento premio rischio invalidità e superstiti	2.17%	
Spese amministrative	0.35%	
Totale dell'onere di finanziamento		20.49%
Margine sui contributi		6.61%

La Commissione della gestione e delle finanze desidera rimarcare che la creazione di questo margine sui contributi in definitiva è a carico degli assicurati attivi, i quali già devono versare contributi percentualmente assai più elevati rispetto agli assicurati degli altri istituti di previdenza (pubblici e privati) della Svizzera.

2.3.2 Misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati ⁷

- Supplemento sostitutivo AVS/AI

Attualmente la CPDS versa a chi va in pensione anticipata una rendita ponte pari all'80% della rendita massima AVS/AI. Con il nuovo piano previdenziale, la CPDS non parteciperà più - oggi lo fa nella misura del 25% - al suo finanziamento. Nel futuro gli assicurati e datori di lavoro pagheranno una parte maggiore rispetto a oggi, mediamente il 50% rispettivamente (i primi tramite la diminuzione permanente della rendita pensionistica, i secondi tramite un versamento in capitale al momento del pensionamento dell'assicurato).

La ripartizione del finanziamento del supplemento sostitutivo tra datore di lavoro e assicurato non è fissa, ma dipende dall'entità della pensione; più quest'ultima è elevata, più la partecipazione della persona interessata al pensionamento anticipato sarà maggiore, e viceversa.

- Nuovo sistema di calcolo della prestazione di libero passaggio (PLP) secondo l'art 17 della Legge federale sul libero passaggio (LFLP)

Finora l'11.5% di contributo a carico dell'assicurato conteneva un 1% di contributo straordinario, che veniva computato nella PLP al momento dell'uscita dell'assicurato dalla CPDS. Con la nuova legge, il contributo dell'1% è considerato come contributo di risanamento e non sarà calcolato nella PLP.

Trattandosi di un contributo di risanamento, non avrebbe senso restituirlo a un assicurato che ad esempio, iniziando una nuova attività professionale, lascia la CPDS per affiliarsi a un altro istituto di previdenza. Quindi a partire dall'entrata in vigore del

⁶ Cfr. messaggio n. 6666, capitolo 4.4 (pp. 18-19).

⁷ Cfr. messaggio n. 6666, capitolo 4.3 (pp. 17-18).

piano di risanamento a un assicurato - in caso di uscita dalla CPDS - sarà riconosciuto nella PLP il 10.5% e non l'11.5% come sinora.

- Soppressione temporanea dell'adeguamento delle pensioni al rincaro finché il tasso cumulato non raggiunge il 15%

Al raggiungimento del rincaro del 15% sarà prelevato sui salari un contributo massimo dell'1.5% per il finanziamento dell'adeguamento delle rendite al rincaro (di cui il 40% a carico degli assicurati e il 60% a carico dei datori di lavoro). Alla fine del periodo di sospensione, questo mancato adeguamento sarà del 7.5%, considerato che attualmente le rendite sono adeguate al rincaro nella misura del 50%.

La sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro costituisce l'unica misura di risanamento della CPDS che tocca i pensionati, tra l'altro attualmente - e assai probabilmente anche nel corso dei prossimi anni - in maniera impalpabile, considerando l'evoluzione dell'inflazione (addirittura in senso negativo).

2.3.3 Misure di risanamento a carico dei datori di lavoro (Cantone ed Enti esterni affiliati)⁸

Va notato che la CPDS assicura sia i dipendenti diretti del Cantone sia quelli di Enti esterni che sono affiliati all'istituto di previdenza (ad esempio determinati Comuni). Circa i 2/3 degli stipendi assicurati si riferiscono a dipendenti cantonali, mentre il restante terzo riguarda gli Enti esterni affiliati.

Le misure di risanamento a carico dei datori di lavoro sono essenzialmente le seguenti:

- Contributo di risanamento del 2% sui salari assicurati

I datori di lavoro sono chiamati a versare un contributo supplementare del 2% sugli stipendi assicurati, che nel 2013 saranno globalmente pari a 845.3 milioni di fr. Si prevede che l'ammontare degli stipendi assicurati diminuirà lievemente a corto termine (sostituzione di pensionati tramite l'assunzione di giovani con salari inferiori), per poi riprendere ad aumentare dal 2020.

- Aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI corrispondente a quello degli assicurati⁹

2.3.4 Misure risanamento a carico del solo Cantone: il contributo di ricapitalizzazione¹⁰

Il Cantone partecipa al risanamento della CPDS non solo nella sua funzione di datore di lavoro dei 2/3 circa degli affiliati, ma anche quale finanziatore diretto del risanamento e questo tramite un contributo di ricapitalizzazione a copertura del disavanzo tecnico pari a 477.6 milioni di franchi, versato in rate annue di 22.6 milioni di fr. per 39 anni a partire dal 2013. Si noti che questo importo non corrisponde alla spesa finale per il Cantone, poiché con gli interessi in realtà il contribuente ticinese si troverà a pagare quasi il doppio, cioè circa 882 milioni di fr.

Infatti sul debito residuo il Cantone garantirà un tasso fisso di rendimento del 3.5%: in sostanza il Cantone pagherà interessi sul "debito" contratto con la CPDS sempre al medesimo tasso - quindi ben superiore agli attuali (e verosimilmente futuri) valori del mercato - ciò allo specifico scopo, come si può leggere a p. 19 del messaggio n. 6666, «di sostenere la CPDS in questa delicata fase di risanamento in un contesto di rendimenti di mercato che si situano a livelli molto bassi».

⁸ Cfr. messaggio n. 6666, capitolo 4.5 (pp. 19-22).

⁹ Cfr. capitolo 2.3.2 (primo punto) del presente rapporto.

¹⁰ Cfr. messaggio n. 6666, capitolo 4.5.2 (pp. 19-20).

Va altresì considerato che il Cantone pagherà rate costanti, anche a fronte dell'aumento dell'ammortamento e, quindi, della diminuzione degli interessi; il che implica che, anno dopo anno, la quota di ammortamento crescerà proporzionalmente rispetto all'onere totale, vista la progressiva diminuzione degli interessi¹¹.

Si rileva infine che il Consiglio di Stato ha valutato l'eventualità che una parte anche consistente dello sforzo di risanamento e di ricapitalizzazione iniziale della CPDS da parte del Cantone possa essere corrisposto cedendo alcuni immobili amministrativi attualmente di proprietà di quest'ultimo (per un valore commerciale indicativo di circa 100-180 milioni di fr.). Tenuto conto dell'attuale (e probabilmente futura) volatilità dei mercati finanziari, per il Consiglio di Stato sarebbe importante se la CPDS riuscisse a incrementare la propria quota di beni immobiliari, i quali garantirebbero un rendimento senz'altro più sicuro.

2.4 Altre misure

2.4.1 Modifica della quota di coordinamento

A titolo di premessa, occorre precisare che la LPP non fornisce indicazioni precise sull'entità della quota di coordinamento né la prevede obbligatoriamente. Esistono istituti di previdenza che non la contemplano; in Ticino è ad esempio il caso del Fondo di previdenza per il personale dell'Ente ospedaliero cantonale (FEOC). La quota di coordinamento - per il cui calcolo il riferimento è di regola costituito dalla rendita massima AVS (attualmente fr. 27'840.-) - è comunque utilizzata da diverse casse pensioni al fine di determinare lo stipendio assicurato (tenendo conto che una parte dello stesso è già assicurato tramite l'AVS): più la quota di coordinamento aumenta, più lo stipendio assicurato diminuisce. In altre parole, la quota di coordinamento funge da coordinamento tra il 1° e il 2° pilastro: al fine di raggiungere, unitamente all'AVS, lo scopo previdenziale prefisso, le prestazioni della previdenza professionale vengono coordinate con quelle del 1° pilastro, ciò deducendo dal salario lordo appunto l'importo di coordinamento, che può corrispondere alla rendita AVS annuale massima o a parte di essa. Soltanto redditi superiori all'importo di coordinamento sono assicurabili nel 2° pilastro.

Attualmente in seno alla CPDS esistono due categorie di assicurati che hanno stipendi assicurati diversi: alla prima appartengono i funzionari affiliatisi prima dell'1.1.1995 (quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS, cioè fr. 18'560.-), alla seconda quelli assunti dopo questa data (quota di coordinamento pari alla rendita massima AVS, cioè fr. 27'840.-). Il nuovo piano previdenziale prevede un solo salario assicurato che corrisponderà al salario base secondo la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti diminuito della quota di coordinamento LPP, cioè pari ai 7/8 della rendita massima AVS (ossia fr. 24'360.-). Di conseguenza per i primi lo stipendio assicurato sarà inferiore, mentre per i secondi aumenterà (con un incremento dei premi e degli accrediti di vecchiaia).

Questa misura è stata oggetto di ampie discussioni in seno alla Sottocommissione e alla Commissione della gestione e delle finanze, poiché pone problemi circa la parità di trattamento tra gli assicurati attivi, andando a colpire la fascia di assicurati assunti prima dell'1.1.1995 e con meno di 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore del piano di risanamento. Anche a seguito di una richiesta avanzata dai rappresentanti dei sindacati e non respinta dal Consiglio di Stato, a larga maggioranza la Commissione ha deciso di emendare il relativo articolo di legge, introducendo il mantenimento della quota di coordinamento in vigore fino all'1.1.1995 (2/3 della rendita massima semplice AVS) per

¹¹ Cfr. messaggio n. 6666, allegato 2, p. 78 (tabella che indica l'evoluzione nel tempo della ripartizione fra interessi e rimborso della quota annua di 22.6 milioni di fr.).

tutti i dipendenti affiliatisi alla CPDS prima di questa data. Tale questione verrà ripresa nei capitoli 6.5 e 7.2 del presente rapporto.

2.4.2 Diminuzione del tasso tecnico

È prevista la riduzione del tasso tecnico dal 4% al 3.5%. Nell'ambito del piano in primato dei contributi esso rappresenta un parametro che incide unicamente sulla riserva matematica o sul capitale dei pensionati. Per calcolare questo capitale, si utilizza un tasso di interesse che considera il rendimento prevedibile a lungo termine del patrimonio della CPDS. In altre parole si tratta di stabilire un tasso grazie al quale definire la rendita versata a un assicurato quando va in pensione sulla base sia del patrimonio accumulato dallo stesso durante la sua carriera professionale, sia degli ipotetici rendimenti che tale patrimonio avrà in futuro. Vista la riduzione dei rendimenti attesi, la diminuzione del tasso tecnico dal 4% al 3.5% è sicuramente opportuna.

2.5 Onere complessivo a carico dei datori di lavoro e degli assicurati attivi

La tabella seguente indica l'ammontare annuo e complessivo dell'onere delle misure di risanamento suddiviso tra Enti esterni affiliati e Cantone.

Cantone	Importo annuo in mio di CHF		Importo dal 2013 al 2051
	primo anno	ultimo anno	
Quota annua contributo di ricapitalizzazione	22.6	22.6	881.4
Contributo risanamento 2% sugli stipendi assicurati (66% del totale)	11.2	15.1	512.8
Onere aggiuntivo per finanziamento del supplemento sostitutivo	1.3	1.8	60.5
Totale Cantone	35.1	39.5	1'454.7
Enti esterni	Importo annuo in mio di CHF		Importo dal 2013 al 2051
	primo anno	ultimo anno	
Contributo risanamento 2% sugli stipendi assicurati (34% del totale)	5.8	7.8	265.2
Onere aggiuntivo per finanziamento supplemento sostitutivo AVS	0.9	1.3	26.3
Totale Enti esterni	6.7	9.1	291.5
Cantone e Enti esterni	Importo annuo in mio di CHF		Importo dal 2013 al 2051
	primo anno	ultimo anno	
Quota annua contributo di ricapitalizzazione	22.6	22.6	881.4
Contributo risanamento 2% sugli stipendi assicurati	17.0	22.9	778.0
Onere aggiuntivo per finanziamento supplemento sostitutivo	2.2	3.1	86.8
Totale generale	41.8	48.6	1'746.2

L'onere complessivo a carico del Cantone ammonterà a 1'454.7 milioni di fr., quello a carico degli Enti esterni a 291.5 milioni di fr. Dal 2013 al 2051 l'esborso totale previsto a carico dei datori di lavoro per il risanamento sarà di fr. 1'746.2 milioni di fr.

Come spiegato in precedenza, il risanamento della CPDS non pesa tuttavia solo sulle spalle del Cantone nella sua doppia funzione di datore di lavoro e di "finanziatore" della CPDS, né solo sulle spalle degli altri datori di lavoro affiliati. Gli assicurati attivi si vedono aggravati di una quota importantissima dello sforzo di risanamento, un punto che occorre tenere ben presente per valutare l'equità ma anche per poter sviluppare un giudizio politico equilibrato su questa manovra.

Patrimonio disponibile 1.1.2013	3'415.2
Capitale di previdenza degli assicurati attivi	2'461.2
+ Capitale previdenza pensionati	3'108.3
Accantonamento per garanzie per gli assicurati con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano	475.3
= Totale degli impegni della CPDS al 1.1.2013	6'044.8
Ammontare dell'85% degli impegni (6'044.8 x 0.85)	5'138.1
Disavanzo di copertura al 1.1.2013 da coprire (5'138.1 -3'415.2)	1'722.9
Contributo risanamento del 2% a carico dei datori lavoro (attualizzato)	380.1
+ Contributo di ricapitalizzazione a carico del Cantone	477.6
Totale dei contributi a carico dei datori di lavoro	857.7
%-uale del risanamento preso a carico dai datori di lavoro (857.7 : 1'722.9)	50%

Lo sforzo di risanamento è ripartito al 50% tra datori di lavoro (Cantoni ed Enti esterni) e assicurati, come risulta dalla tabella riportata qui sopra: l'ammanto del patrimonio al 31.12.2012 (valutato) rispetto al grado di copertura dell'85% ammonta a 1'722.9 milioni di fr. Questo importo sarà preso a carico per il 50% circa, dai datori di lavoro (Cantone ed Enti esterni) attraverso il contributo di risanamento del 2% sugli stipendi assicurati e attraverso il contributo di ricapitalizzazione a carico del solo Cantone (22.6 milioni di fr. all'anno). Il valore attualizzato all'1.1.2013 di questi contributi che saranno versati dal 2013 al 2051 è di 857.7 milioni di fr.

Il contributo al risanamento degli assicurati consiste nel margine sui contributi che corrisponde alla differenza tra i contributi incassati dalla CPDS e il costo per il finanziamento delle prestazioni previste dal nuovo piano (che sono inferiori rispetto all'attuale). Infatti i contributi totali incassati dalla CPDS (senza il contributo di risanamento del 2% a carico dei datori di lavoro) ammontano al 27.1% degli stipendi assicurati, mentre il nuovo piano ha un costo del 20.49% degli stipendi assicurati. Il margine sui contributi inizialmente ammonta al 6.61% e potrà variare nel tempo a dipendenza ad esempio della struttura d'età degli assicurati. **In conclusione, con le modalità descritte, i 1'722.9 milioni di fr. mancanti all'1.1.2013 per raggiungere il grado di copertura dell'85% (obiettivo del risanamento) sono presi a carico in misura paritetica da assicurati (865.2 milioni di fr.) e datori di lavoro (857.7 milioni di fr.).**

3. RICOSTRUZIONE STORICA DELLE VICENDE DELLA CPDS

3.1 Le riforme della CPDS dal 1995 al 2005

Il presente piano di risanamento non è certo il primo intervento apportato al funzionamento della CPDS. Nel corso degli anni si sono susseguite riforme di maggiore o minore portata. Di seguito ne diamo brevemente conto, fornendo per ognuna un breve riassunto dei cambiamenti più significativi.

3.1.1 Prima riforma, entrata in vigore l'1.1.1995

Messaggio n. 4279 (12.8.1994) "Nuova LORD e modifica della Legge sulla CPDS, della LStip, della Legge sugli onorari dei magistrati e della LOC", approvato dal Gran Consiglio il 20.12.1994.

Principali modifiche:

- riduzione dello stipendio assicurato: aumento della quota di coordinamento deducibile dallo stipendio base dai 2/3 ai 3/3 della rendita semplice massima AVS), per gli affiliati alla CPDS dopo l'1.1.1995;
- parità uomo/donna: parità per l'età di pensionamento flessibile e anticipato, parità nelle modalità di versamento della prestazione di libero passaggio;
- adeguamento delle prestazioni di libero passaggio alla legge federale sul libero passaggio;
- adeguamento alla Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale;
- introduzione della possibilità di riscattare anni d'assicurazione in ogni momento;
- concessione del pensionamento flessibile fra i 60 e i 65 anni, indipendentemente dagli anni di servizio;
- introduzione del pensionamento anticipato a 58 anni, con riduzione proporzionale delle prestazioni;
- introduzione della possibilità del pensionamento parziale;
- possibilità di continuare un'attività professionale fino a 70 anni, secondo criteri restrittivi, con aumento della percentuale di pensione;
- abbassamento del limite della sovra assicurazione al 90% dello stipendio lordo perso;
- ampliamento della possibilità di capitalizzare parte della rendita;
- il massimo della pensione di vecchiaia è raggiunto dopo 40 anni d'assicurazione (in precedenza dopo 30 anni d'assicurazione), per gli affiliati alla CPDS dopo l'1.1.1995;
- esonero dal pagamento dei contributi per gli affiliati con 40 anni di contribuzioni e 60 anni d'età.

3.1.2 Seconda riforma, entrata in vigore l'1.1.1997

Messaggio n. 4502 (14.3.1996) "1° pacchetto di misure di correzione della tendenza di Piano finanziario 1996-99" (Decreto legislativo volto a modificare l'art 12a cpv. 2 della Legge sulla CPDS), approvato dal Gran Consiglio il 26.6.1996.

Principali modifiche:


- riduzione del contributo a carico dei datori di lavoro (dal 14.7% al 13.65%);
- aumento del contributo degli assicurati (dal 8.4% al 9.45%).

* * * * *

Iniziativa parlamentare generica di Carlo Danzi e cofirmatari "Modifica della LCP" (9.3.1995), approvata dal Gran Consiglio il 10.3.1997.

L'iniziativa generica di Carlo Danzi mirava a raggiungere progressivamente la pariteticità dei contributi tra datore di lavoro e assicurati. Secondo alcuni la sua applicazione - a iniziare dal messaggio n. 4695A del 4.11.1997, ma per quanto riguarda il suo "spirito" dal Decreto legislativo volto a modificare l'art 12a cpv. 2 della Legge sulla CPDS contenuto nel messaggio n. 4502 del 14.3.1996 - ha comportato, avanzando la necessità di misure di risparmio rivelatesi poi relativamente insignificanti, un versamento di contributi totali (datore di lavoro e assicurati) inferiore a quello che sarebbe stato necessario per contrastare il costante deterioramento del grado di copertura della CPDS; sempre secondo i sostenitori di questa tesi, si è poi intervenuti, tardivamente, con la revisione entrata in vigore l'1.1.2005 per correggere tale evoluzione. Durante la seduta del 25.9.2012 della Sottocommissione, i rappresentanti della CPDS, signori Pierre Spocci e Adriano Massera, hanno spiegato che le conseguenze dell'accettazione da parte del Gran Consiglio dell'atto parlamentare di Carlo Danzi sarebbero state sostanzialmente neutre, in quanto la diminuzione dei contributi versati dal datore di lavoro è stata compensata dall'aumento dei contributi corrisposti dagli assicurati.

Ripartizione dei contributi tra datori di lavoro e assicurati (1992-2011)



3.1.3 Terza riforma, entrata in vigore l'1.1.1998

Messaggio n. 4695A (4.11.1997) "Riparto paritetico dei premi Cassa pensioni", approvato dal Gran Consiglio il 16.12.1997.

Principali modifiche:

- riduzione del contributo a carico dei datori di lavoro (dal 13.65% al 12.6%);
- aumento del contributo degli assicurati (dal 9.45% al 10.5%).

3.1.4 Quarta riforma, entrata in vigore l'1.1.1999

Messaggio n. 4804 (27.10.1998) "Modifica della Legge sulla CPDS e della Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro (10.6.1985)", approvato dal Gran Consiglio il 16.12.1998.

Principali modifiche:

- riduzione del contributo a carico dei datori di lavoro (dal 12.6% al 11.6%);
- sospensione temporanea dell'adeguamento al rincaro delle rendite sino al limite cumulato del 5%.

3.1.5 Quinta riforma, entrata in vigore l'1.10.2000

Messaggio n. 4877 (8.4.1999) "Modifica della Legge sulla CPDS", approvato dal Gran Consiglio, approvato dal Gran Consiglio il 14.12.1999.

Principali modifiche:

- introduzione del calcolo delle prestazioni di vecchiaia sulla base dello stipendio medio degli ultimi 10 anni, ritenuto tuttavia che lo stipendio determinante non può essere inferiore al 90% dell'ultimo stipendio assicurato;
- soppressione del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI per la moglie per i pensionati coniugati;
- introduzione del grado d'occupazione medio per la determinazione del supplemento sostitutivo;
- adeguamento del supplemento sostitutivo alle norme della 10a revisione AVS (riduzione del supplemento sostitutivo per gli uomini di 63 e 64 anni e introduzione del supplemento sostitutivo per le donne di 62 e 63 anni);
- estensione della copertura assicurativa per gli invalidi parziali.

3.1.6 Sesta riforma, entrata in vigore l'1.1.2005

Messaggio n. 5526 (26.5.2004) e 5526A (26.10.2004) "Modifica della Legge sulla CPDS e della Legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro (10.6.1985)", approvato dal Gran Consiglio il 9.11.2004.

Principali modifiche:

- nuova modalità del finanziamento del supplemento sostitutivo: 25% a carico della CPDS e 75% a carico dei datori di lavoro e dei beneficiari della pensione con ripartizione dell'onere del finanziamento a dipendenza dell'ammontare della pensione e fissazione del supplemento sostitutivo all'80% della rendita massima AVS/AI;
- riduzione dell'adeguamento delle pensioni all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dal 100% al 50%;
- introduzione di un contributo straordinario del 4% a carico dei datori di lavoro e dell'1% a carico degli assicurati.

3.2 Cronologia dei lavori recenti di risanamento

Dopo aver passato rapidamente in rassegna gli interventi di riforma e revisione apportati al funzionamento della CPDS nel corso del decennio 1995-2005, è utile riportare una essenziale cronologia della discussione e dei lavori che hanno permesso di giungere al varo del piano di risanamento in esame.

Non sarà inutile sottolineare come i lavori del Gruppo risanamento della CPDS si siano essenzialmente conclusi già nell'estate del 2010, mentre il preavviso favorevole della Commissione della CPDS sia giunto nel novembre di quell'anno.

È in seguito alle richieste di approfondimento giunte dal Consiglio di Stato - con la proposta di verificare le ipotesi di copertura dapprima all'80% e al 90% (5.4.2011) e in seguito all'85% (9.11.2011) - che i lavori in un certo senso ricominciano per poi concludersi definitivamente nella primavera del 2012. Il rinvio di un anno e mezzo non si deve quindi alla dirigenza della CPDS né al Gruppo risanamento né alla Commissione della CPDS.

Cronologia dei lavori di risanamento della CPDS¹²

- 17.12.2007: la Commissione della CPDS, preso atto dell'avamprogetto del Consiglio federale sul finanziamento degli Istituti di previdenza dei dipendenti pubblici (IPDP), assegna al Perito in materia attuariale Aon Hewitt SA il mandato di eseguire uno specifico studio; consegnato nel giugno 2008, esso raccomanda il passaggio al piano in primato dei contributi e identifica precise misure risanamento.
- 14.11.2008: la Commissione della CPDS, visto il rapporto di Aon Hewitt SA, decide di creare il Gruppo risanamento.
- 24.4.2009: il Gruppo risanamento propone l'abbandono del sistema retributivo (primato delle prestazioni), ma la Commissione della CPDS chiede nuovi approfondimenti.
- 18.6.2009: il Gruppo risanamento presenta nuovi approfondimenti, secondo cui è impossibile procedere con il risanamento della CPDS sulla base del piano assicurativo in primato delle prestazioni; la Commissione della CPDS decide il passaggio al piano in primato dei contributi e chiede al Gruppo risanamento di elaborare una proposta finale di risanamento.
- 29.4.2010: il Gruppo risanamento presenta misure puntuali di risanamento, allo scopo di raggiungere il grado di copertura del 100% entro 40 anni.
- 27.5.2010: i sindacati chiedono riduzioni dei sacrifici a carico degli assicurati e dei beneficiari di rendite; la Commissione della CPDS ne prende atto e, l'11.6.2010, incarica il Gruppo risanamento di presentare una proposta finale.
- 20.8.2010: la Commissione della CPDS approva a larga maggioranza il rapporto del Gruppo risanamento, che tiene conto in buona misura delle richieste dei sindacati.
- 24.11.2010: la Commissione della CPDS preavvisa favorevolmente le modifiche alla Legge sulla CPDS da sottoporre al Gran Consiglio.
- 17.12.2010: l'Assemblea federale vota il messaggio concernente il finanziamento degli IPDP, apportando un'importante modifica rispetto alla proposta iniziale del Consiglio federale¹³: gli IPDP sono tenuti a raggiungere entro 40 anni un grado di finanziamento non più obbligatoriamente del 100% ma dell'80% (obiettivo minimo).
- febbraio 2011: il Dipartimento delle finanze e dell'economia presenta la proposta al Consiglio di Stato, ma quest'ultimo reputa opportuno svolgere ulteriori riflessioni e analisi.
- 5.4.2011: il Consiglio di Stato decide di approfondire una nuova ipotesi basata sul raggiungimento di un grado di copertura dell'80% o del 90%.
- 27.7.2011: il perito presenta gli approfondimenti richiesti.

¹² Cfr. messaggio n. 6666, capitoli 1.4 (pp. 10-12), 2 (pp. 13-14) e 3 (p. 15).

¹³ FF 2010 7965.

- 9.11.2011: Consiglio di Stato commissiona un ulteriore approfondimento per chiarire l'entità dello sforzo di ricapitalizzazione del Cantone con l'obiettivo di raggiungere un grado di copertura dell'85% entro il 2051. Visto il prolungarsi dei tempi per il messaggio sul risanamento, il Governo decide di presentare assieme a quest'ultimo anche le modifiche di legge.
- 16.3.2012: il Comitato della CPDS esamina il rapporto con le nuove ipotesi di risanamento e propone alcune modifiche, tra cui l'inserimento a bilancio della CPDS, quale riconoscimento di debito del Cantone, del contributo di ricapitalizzazione di circa 478 milioni di fr.
- 18.4.2012: il Consiglio di Stato decide l'aumento dell'1% degli accrediti di vecchiaia e l'inserimento del debito del Cantone a bilancio della CPDS.
- 10.5.2012: la Commissione della CPDS approva le modifiche apportate dal Consiglio di Stato al piano di risanamento.
- 10.7.2012: il Consiglio di Stato licenzia il messaggio in esame.

4. LA NUOVA LEGGE SULL'ISTITUTO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLO STATO (IPDS)

4.1 Cronologia della revisione della LPP

- 19.9.2008: il Consiglio Federale decide la modifica della LPP. Tra le altre cose, toglie il principio della capitalizzazione parziale per gli istituti di previdenza pubblici, introducendo il nuovo grado obbligatorio di copertura al 100%.
- 17.12.2010: le Camere federali modificano il messaggio del Consiglio Federale, introducendo l'obbligo di una copertura minima dell'80% per gli istituti pubblici con garanzia statale.
- l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata fissata dal Consiglio federale all'1.1.2012; i Cantoni devono adottare le nuove norme entro il 31.12.2013.

4.2 Contenuti della nuova Legge

4.2.1 Osservazioni generali

Le modifiche della LPP approvate dalle Camere federali non riguardano solamente le disposizioni volte a garantire la sicurezza finanziaria degli istituti (obbligo del grado di copertura minimo dell'80% entro il 2051), ma anche quelle riguardanti la limitazione delle competenze dell'Ente pubblico nell'ambito dell'emanazione di normative e nella gestione degli istituti di previdenza dei dipendenti pubblici (IPDP). L'Ente pubblico, nel nostro caso il Cantone, dovrà quindi adeguarsi alle competenze previste per i datori di lavoro dal diritto federale.

Gli IPDP dovranno essere - oltre che scorporati dall'Amministrazione - indipendenti e autonomi sotto il profilo giuridico, organizzativo e finanziario.

Il testo di legge proposto prevede in sintesi:

- la costituzione dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (IPDS) con la forma giuridica di diritto pubblico con personalità giuridica propria;
- la definizione dei compiti dell'Organo supremo della cassa, che sarà chiamato a emanare i propri statuti e regolamenti;

- la scelta di attribuire al legislatore (Gran Consiglio) la competenza nella fissazione dei contributi e della loro ripartizione;
- la proposta di optare per il sistema di capitalizzazione parziale per raggiungere il grado di copertura previsto dal diritto federale;
- le disposizioni transitorie, in particolare quelle a salvaguardia dei diritti degli assicurati con 50 anni e più di età;
- considerato che l'IPDS avrà una gestione separata dall'Amministrazione cantonale, è pure prevista all'art. 24 cpv. 14 la garanzia dell'occupazione degli attuali dipendenti della CPDS.

Il Consiglio di Stato procederà all'abrogazione dell'attuale Legge e Regolamento della CPDS.

4.2.2 Osservazioni in merito ai singoli articoli

Di seguito introduciamo alcune osservazioni più di dettaglio in merito ai singoli articoli, laddove la Commissione della gestione e delle finanze ha ravvisato elementi di particolare interesse o criticità, tralasciando quei punti che sono trattati separatamente perché direttamente connessi o aventi impatto sul piano di risanamento.

- Art. 4 - Datori di lavoro affiliati e persone assicurate

Rimane la possibilità di affidarsi a scuole private, Comuni, Enti di diritto pubblico ed Enti di diritto privato di pubblica utilità e sussidiati dal Cantone. È necessario l'accordo del Consiglio di Stato in considerazione della garanzia del Cantone.

- Art. 6 - Prestazioni, lett. b) concernente il pensionamento per collocamento a riposo anticipato

L'IPDS non sarà più chiamato a finanziare questa prestazione.

- Art. 7 - Età del pensionamento

Il cpv. 1 fa riferimento all'art. 64¹⁴ della LORD.

Il cpv. 2 stabilisce che le stesse disposizioni si applicano anche agli affiliati esterni.

- Art. 10 - Stipendio assicurato

La quota di coordinamento è fissata ai 7/8 della rendita massima AVS/AI (come indicato nella LPP).

- Art. 11 - Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione

cpv. 5: nuovo contributo di risanamento del 2% a carico dei datori di lavoro fino al 31.12.2051.

cpv. 6: contributo di risanamento dell'1% a carico degli assicurati, già previsto in precedenza, con la precisazione che non viene considerato nel calcolo della prestazione di libero passaggio.

¹⁴ «¹Il rapporto d'impiego cessa per limite d'età fra i 60 e i 65 anni d'età. Devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59.

²Il rapporto d'impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell'incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni d'età.

³Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha il diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 23 LCP.

⁴Nei limiti delle possibilità offerte dalle esigenze di servizio, lo Stato facilita il pensionamento a tempo parziale».

- Art. 12 - Adeguamento delle pensioni al rincaro
cpv. 1: la sospensione dell'adeguamento al rincaro è sospesa fino al momento in cui l'indice dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15%.
- Art. 13 - Piano assicurativo
Introduzione del primato dei contributi per tutti gli assicurati.
- Art. 15 - Capitalizzazione parziale
L'IPDS applica il sistema di capitalizzazione parziale con l'obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31.12.2051.
- Art. 16 - Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del cantone
Sono esposti gli impegni del Cantone e le modalità di versamento.
- Art. 17 - Garanzia dello Stato
È riconfermata la garanzia dello Stato, valida anche per gli Enti esterni affiliati.
- Art. 18 - L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza
L'Organo supremo - che sostituisce l'attuale Commissione (20 membri) e il Comitato (6 membri) della CPDS - sarà composto in forma paritetica da 10 membri; le sue competenze sono elencate all'art. 7 del citato Statuto dell'IPDS.
- Art. 24 - Norme transitorie
Sono specificate le norme transitorie a tutela dei diritti degli assicurati con 50 e più anni di età.

Al messaggio n. 6666 è pure allegata la bozza del Regolamento di previdenza, la cui approvazione è di competenza del futuro Organo supremo dell'IPDS.

5. EVASIONE E CLASSIFICAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI¹⁵

Nel messaggio n. 6666 il Consiglio di Stato dà evasione ai seguenti tre atti parlamentari:

1. Iniziativa parlamentare del 2.6.2009 presentata nella forma elaborata da Graziano Pestoni e cofirmatari *"Modifica dell'art. 4 cpv. 2 della Legge sulla CPDS: consentire l'affiliazione ai dipendenti delle aziende private"*
L'atto parlamentare è stato stralciato nel maggio 2011 (art. 107 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato).
2. Iniziativa parlamentare dell'1.6.2010 presentata nella forma elaborata da Attilio Bignasca e cofirmatari per il gruppo Lega dei Ticinesi *"Modifica dell'art. 51 della Legge sulla CPDS: abrogazione della garanzia dello Stato sul disavanzo tecnico"*
La Commissione della gestione e delle finanze ritiene evaso l'atto parlamentare in base alle motivazioni esposte nel messaggio governativo.

¹⁵ Cfr. messaggio n. 6666, capitolo 5 (pp. 31-36).

3. Iniziativa parlamentare del 23.6.2010 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e Lorenzo Quadri *"Modifica dell'art. 12a della Legge sulla CPDS: parificazione dei contributi fra i datori di lavoro e gli assicurati"*

La Commissione della gestione e delle finanze ritiene evaso l'atto parlamentare in base alle motivazioni esposte nel messaggio governativo.

6. RIASSUNTO DEI LAVORI COMMISSIONALI

6.1 Impostazione di fondo del lavoro della Sottocommissione

La Sottocommissione "Cassa Pensioni" ha esaminato il messaggio governativo nel corso di dieci sedute (17.7, 21.8., 28.8, 4.9, 11.9, 18.9, 25.9, 2.10, 9.10 e 16.10). Esso è stato discusso nel plenum della Commissione della gestione e delle finanze il 28.8, 9.10, 16.10 e 23.10, data in cui si è proceduto alla sottoscrizione del presente rapporto.

La Sottocommissione prima e la Commissione dopo hanno dovuto, come appare evidente dal calendario delle sedute, procedere a "tappe forzate" per cercare di rispettare i termini di legge e svolgere nel contempo un lavoro sufficientemente approfondito: nel corso delle quattordici sedute complessive dedicate a questo tema, è opinione della Commissione della Gestione che, nonostante le severe limitazioni di tempo imposte dalla presentazione tardiva del messaggio, si sia potuto svolgere un lavoro accurato e approfondito.

Da subito essa ha impostato il proprio lavoro tenendo conto delle severe limitazioni temporali connesse con la presentazione molto tardiva del messaggio (10.7.2012) a fronte delle scadenze di legge (1.1.2013). Si è quindi deciso di procedere in maniera spedita, approfondendo soprattutto quei temi che promettevano di essere più delicati o controversi ma aderendo, sulle grandi linee, all'impostazione del Consiglio di Stato che a sua volta si basava sul lavoro esperito dalla Commissione della CPDS, dal Gruppo risanamento e dai tecnici che si sono occupati dei diversi aspetti.

La Sottocommissione ha sentito in varie occasioni i signori Pierre Spocci, Amministratore della CPDS, e Adriano Massera, Capo dell'Ufficio previdenza e amministrazione, per chiarire aspetti tecnici e per affrontare le proposte di modifica che venivano avanzate da parti sociali o commissari.

Nel corso dei suoi lavori la Sottocommissione ha pure sentito a due riprese i rappresentanti dei sindacati VPOD Ticino, OCST e Comitato di coordinamento sindacale (CCS) nonché dell'Associazione dei pensionati dello Stato (APS), i quali hanno presentato verbalmente e per iscritto proprie proposte di modifica del piano di risanamento. Infine la Sottocommissione ha sentito la Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia, signora Laura Sadis.

6.2 Posizioni dei partiti

I partiti hanno condiviso la necessità di risanare la CPDS, pur con accenti e sensibilità diverse.

Alcuni hanno sottolineato l'entità dei sacrifici richiesti agli affiliati - che si cumulano agli interventi già apportati nel corso degli ultimi dieci e più anni - e, soprattutto, hanno voluto stigmatizzare la non equa distribuzione di questi sacrifici, che pesano in modo differenziato a dipendenza dell'età e della data di entrata nella CPDS.

Altri hanno posto l'accento sul peso del risanamento che graverà anche, indirettamente ma in modo importante, sul cittadino contribuente che si vedrà in un certo senso "chiamato

alla cassa" nei prossimi quarant'anni pur senza godere delle condizioni relativamente buone che la CPDS continuerà ad assicurare.

Pur nell'articolazione delle posizioni, è risultato chiaro che vi è ben poco che si possa fare allo stato attuale se non procedere con un piano di risanamento che, in alcuni suoi punti, non è esagerato definire draconiano. Le alternative infatti non esistono, o se esistono sono tali da preconizzare danni maggiori e, in definitiva, sacrifici peggiori in un secondo tempo.

Tutti i partiti rappresentanti in seno alla Commissione della gestione e delle finanze hanno poi con differenti accenti stigmatizzato la perdita di tempo in anni prossimi e remoti che ha contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione della CPDS, concordando sulla ormai improcrastinabilità dell'intervento di risanamento. I partiti firmatari del rapporto di minoranza hanno concordato anche sul principio per cui, pur valutando criticamente il passato e le decisioni che hanno condotto all'attuale difficile situazione della CPDS, fosse più importante e responsabile ora concentrarsi sulle soluzioni e sulla creazione di un consenso attorno alle misure da prendersi.

6.3 Domande della Sottocommissione e dei gruppi e relative risposte del Consiglio di Stato

Nel corso dell'intensa e approfondita discussione commissionale, la Sottocommissione, i gruppi parlamentari e singoli deputati (per il tramite della Sottocommissione) hanno avuto occasione di presentare una nutrita serie di domande al Consiglio di Stato, il quale ha risposto nel corso dei mesi di settembre e ottobre prevalentemente.

Un documento riassuntivo contenente le domande e le relative risposte è allegato al presente rapporto¹⁶.

6.4 Le richieste di modifica della Legge sulla CPDS avanzate dai rappresentanti dei sindacati e dei pensionati: risposte del Consiglio di Stato e presa di posizione della Commissione della gestione e delle finanze

La Sottocommissione ha sentito in audizione a due riprese - il 4.9.2012 e il 25.9.2012 - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali (VPOD Ticino, OCST e Comitato di coordinamento sindacale) e dei pensionati (Associazione dei pensionati dello Stato).

In occasione del primo incontro (4.9.2012) sono state sottoposte alla Sottocommissione le seguenti tre proposte di modifica della nuova Legge sull'IPDS:

1. Diminuzione della quota di coordinamento
Introduzione della quota di coordinamento in vigore fino all'1.1.1995 (2/3 della rendita massima semplice AVS: fr. 18'560.-), estendendola a tutti gli assicurati.
2. Adeguamento delle pensioni al rincaro
Introduzione della compensazione del rincaro per i pensionati che percepiscono rendite basse; più precisamente, attuazione sin da subito del prelievo di un contributo del 3% - assunto interamente dal datore di lavoro - per la creazione di un fondo destinato al finanziamento dell'adeguamento al carovita.

¹⁶ Cfr. allegato 9.2 del presente rapporto.

3. Limitazione delle perdite sulle pensioni al 10%

Limitazione delle perdite sulle pensioni al 10% al massimo per i dipendenti affiliati prima dell'1.1.1995 e con meno di 50 anni all'1.1.2013: compensazione delle perdite superiori a questa percentuale tramite:

- il versamento da parte del datore di lavoro di una rendita volta a completare quella dell'istituto di previdenza,
- o un versamento in capitale una tantum
- o ancora un accredito fisso sul conto individuale del dipendente.

Oltre a queste tre rivendicazioni, si chiedeva che agli assicurati attivi fosse inviato, entro l'entrata in vigore del piano di risanamento, un calcolo personalizzato che illustrasse la nuova situazione delle prestazioni previdenziali a seguito del cambiamento del sistema pensionistico.

La Sottocommissione ha quindi deciso di chiedere al Consiglio di Stato quali sarebbero state le conseguenze, finanziarie o di altro tipo, di queste proposte. La relativa risposta del Governo, giunta il 19.9.2012, dimostrava l'inapplicabilità delle stesse, in particolare considerando la notevole incidenza finanziaria che avrebbero avuto sul piano di risanamento della CPDS, risposta comunicata dalla Sottocommissione ai rappresentanti sindacali e dei pensionati durante il secondo incontro del 25.9.2012. In seguito questi ultimi hanno consegnato una lettera nella quale rivedevano le proprie richieste, riducendole essenzialmente a due, richieste trasmesse dalla Sottocommissione al Governo per una loro quantificazione finanziaria e per una presa di posizione al riguardo:

1. Mantenimento della quota di coordinamento in vigore fino all'1.1.1995 (2/3 della rendita massima semplice AVS) per tutti i dipendenti affiliatisi alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato prima dell'1.1.1995.

Norma transitoria, art. 24. cpv. 15 (nuovo) della Legge sull'IPDS: «*In deroga all'art. 10, per gli assicurati affiliati al 31.12.1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale a 2/3 della rendita massima AVS/AI*».

2. Adeguamento delle pensioni modeste al rincaro (congelamento sino al 5% dello stesso)

Modifica cpv. 1 e cpv. 3 art. 12 della Legge sull'IPDS:

- * cpv. 1: «*L'adeguamento al rincaro delle pensioni per la quota eccedente i fr. 30'000 è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012, mentre per la quota sino a fr. 30'000 esso è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 5%*».
- * cpv. 3: «*Per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo del 2%, di cui il 40% a carico dell'assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro. Il contributo viene prelevato al più tardi a partire dal 2015*».

Nella risoluzione governativa n. 5475 dell'8.10.2012, il Governo ha ribadito la sua contrarietà alla richiesta di adeguare le pensioni modeste al rincaro, tra l'altro per ragioni di natura finanziaria, in quanto il maggior onere sui salari assicurati sarebbe di 2.5 milioni di fr., mentre gli assicurati dovrebbero sopportare un aggravio sullo stipendio assicurato pari a 1.7 milioni di fr. Esso ha per contro risposto di non opporsi all'accoglimento della prima

richiesta - estendendo però il mantenimento della quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI a tutti gli assicurati affiliatisi alla CPDS prima dell'1.1.1995 (quindi non solo a quelli con meno di 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore del piano di risanamento) -, ciò «*al fine di favorire la condivisione della riforma nel suo insieme*» e vista l'incidenza finanziaria relativamente poco importante di questa misura.

La Sottocommissione e la Commissione della gestione e delle finanze - che hanno sostanzialmente assunto nel presente caso il ruolo di mediatore tra i rappresentanti dei sindacati e dei pensionati e il Consiglio di Stato - hanno ovviamente accolto con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato di non opporsi all'introduzione nella nuova Legge sull'IPDS del mantenimento della quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI per tutti gli assicurati affiliatisi alla CPDS prima dell'1.1.1995, provvedimento che sana almeno in parte una chiara disparità di trattamento tra una specifica categoria di affiliati - appunto le persone assunte prima dell'1.1.1995 e con meno di 50 anni di età - palesemente penalizzata dal piano di risanamento, e gli altri assicurati attivi, in particolare quelli con un'età uguale o superiore a 50 anni, che beneficeranno di specifiche disposizioni transitorie.

La maggioranza della Sottocommissione e della Commissione della gestione e delle finanze condivide inoltre il respingimento della proposta di adeguare le pensioni al rincaro; tale sospensione costituisce infatti l'unica misura di risanamento della CPDS che tocca i pensionati, tra l'altro attualmente (e assai probabilmente anche nel corso dei prossimi anni) in maniera impalpabile, considerando l'evoluzione dell'inflazione (addirittura in senso negativo). Altre categorie dovranno sopportare sacrifici maggiori. Si tratta di un elemento di equità minimo di cui non si può non tenere conto sul piano politico.

Si rileva infine che si è preso atto dell'impossibilità, secondo il Consiglio di Stato e i vertici della CPDS, di inviare, entro l'entrata in vigore del piano di risanamento, un calcolo personalizzato agli assicurati che illustri la nuova situazione delle prestazioni previdenziali a seguito del cambiamento del sistema pensionistico. L'applicazione di tale richiesta renderebbe infatti necessaria la realizzazione di una nuova banca dati - oltre a quella già esistente, tenuta a garantire la gestione corrente fino al 31.12.2012 -, ciò che sottrarrebbe tempo prezioso e risorse umane non solo alla CPDS ma anche al CSI. Un altro elemento da considerare è che gli Enti esterni trasmettono di norma i dati relativi ai loro affiliati alla CPDS (circa 3'800 su un totale di 14'000) non prima dei mesi di marzo e aprile, dati che saranno quindi elaborati dalla CPDS, anche per quanto riguarda il 2013, nel mese di maggio. Adempiere alla richiesta di inviare un calcolo personalizzato all'inizio dell'anno prossimo significherebbe pertanto escludere da tale operazione gli assicurati attivi degli Enti esterni, che costituiscono comunque, come abbiamo visto, una parte importante degli affiliati alla CPDS. Per questi motivi, sarà mantenuta l'attuale scadenza di spedizione dei certificati, che avviene nel mese di giugno, caposaldo mai messo in discussione neanche nell'ambito delle varie revisioni che hanno toccato la CPDS negli scorsi anni.

La Commissione della gestione e delle finanze, riprendendo lo spirito di tale richiesta, invita il Consiglio di Stato a fornire al più presto - e quindi non appena il Gran Consiglio avrà approvato il piano di risanamento - agli assicurati informazioni di tipo qualitativo, attraverso le quali spiegare (magari con esempi concreti) quali saranno le conseguenze del cambiamento di sistema assicurativo. Si potrebbe anche pensare alla creazione di una sorta di linea di contatto riservata agli affiliati che desiderano ottenere indicazioni sia a carattere generale sia specifiche riguardo alla loro situazione personale.

6.5 Modalità contabili della riforma: presa posizione Consiglio di Stato

Nella seduta del 21.8.2012, dedicata tra l'altro all'audizione della Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia, signora Laura Sadis, la Sottocommissione ha chiesto di conoscere le modalità contabili tramite le quali il Cantone intende affrontare il riconoscimento di debito di complessivi 477.6 milioni di fr. nei confronti della CPDS.

Nella sua risposta del 3.9.2012 il Dipartimento delle finanze e dell'economia illustra dapprima le possibili varianti per il trattamento contabile del debito, in sintesi:

1. l'onere di risanamento è registrato a carico della gestione corrente;
2. il debito è contabilizzato all'attivo di bilancio mediante:
 - a. attivazione per il tramite del conto degli investimenti;
 - b. attivazione diretta quale anticipo per finanziamenti speciali;
3. l'onere è contabilizzato direttamente in diminuzione del capitale proprio

Ognuna di queste ipotesi di contabilizzazione si ripercuote sul bilancio e sul conto economico in modo diverso, come appare nello schema che segue:

Contabilizzazione riconoscimento di debito	Spese per il personale (conti 30)	Uscita per investimenti (con successiva attivazione nei beni amministrativi)	Anticipo finanziamenti speciali (conti 18)	Capitale proprio (conti 29)	Debito a m/l termine (conti 22)
Variante 1	Dare				Avere
Variante 2a		Dare			Avere
Variante 2b			Dare		Avere
Variante 3				Dare	Avere

La variante 1 è l'unica ad avere un impatto immediato per la totalità dell'importo, a carico della gestione corrente dell'anno in cui viene contabilizzato il debito. Infatti l'intero onere è registrato quale spesa straordinaria del personale. Il risultato d'esercizio dell'anno sarà dunque gravato dell'intero onere "straordinario" (477.6 milioni di fr.) il quale, unitamente al risultato d'esercizio "ordinario" (senza considerare questa registrazione), andrà a modificare il capitale proprio (riporto del risultato d'esercizio nel conto capitale).

La variante 2 prevede l'attivazione dell'onere di risanamento a bilancio (direttamente o indirettamente). Questo importo sarà in seguito ammortizzato, durante l'intera durata del piano di risanamento sul conto di gestione corrente.

La variante 3 rende meno palese l'onere di risanamento ritenuto che l'intero ammontare è posto direttamente in diminuzione del capitale proprio (senza passare da conto economico). Si segnala che le collettività pubbliche che hanno adottato questa variante presentavano un capitale proprio positivo, superiore all'importo del risanamento, al momento in cui è stata effettuata la registrazione (il Canton Ticino presenta invece un capitale proprio negativo, pari a 75.9 milioni di fr. al 31.12.2011).

A dipendenza della variante adottata, l'onere (spesa) a gestione corrente relativo al riconoscimento di debito assume una differente rilevanza sui conti pubblici.

Nella sua lettera il Dipartimento delle finanze e dell'economia comunica che intende proporre la variante 2 con una preferenza per la sottovariante 2b, dato che essa permette di gravare annualmente la gestione corrente dell'onere di risanamento (ammortamento economico del riconoscimento di debito) in modo separato rispetto agli altri ammortamenti ordinari dello Stato.

7. EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE

7.1 Introduzione del capitale di decesso (nuova lett. I art. 6 della Legge)

Art. 6 - Prestazioni (nuova lett. I)

[...]

I) il capitale di decesso.

La CPDS è uno dei pochi istituti di previdenza pubblici e privati svizzeri che non ha mai riconosciuto la possibilità per un assicurato senza eredi diretti (coniuge/partner registrato e/o figli) di designare uno o più beneficiari cui sia destinato - beninteso in caso di decesso durante il servizio - il capitale di previdenza che egli ha accumulato durante la sua affiliazione all'istituto di previdenza. Neppure la nuova Legge sull'IPDS allegata al messaggio governativo prevede tale proposta.

L'1.10.2012 la Sottocommissione - ritenendo si tratti di un'ingiustizia, a maggior ragione nell'ambito di un piano previdenziale in primato dei contributi - ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di prendere posizione e di quantificare l'impatto finanziario che comporterebbe l'eventuale introduzione nella nuova Legge sull'IPDS del capitale di decesso ai sensi dell'art. 20a ("Altri beneficiari") della LPP, che recita:

«¹L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

- a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;*
- b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;*
- c. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato o del 50 per cento del capitale di previdenza.*

²Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile».

Con la risoluzione governativa n. 5474, il Consiglio di Stato ha risposto di non opporsi all'introduzione del capitale di decesso - anche perché *«l'impatto finanziario di questa prestazione aggiuntiva»*, dato che riguarda pochi casi all'anno (quattro o cinque), *«è da ritenersi trascurabile nell'ottica del piano di risanamento»* -, suggerendo di riprendere la proposta quale osservazione nel rapporto.

La Commissione della gestione e delle finanze ha però deciso di seguire una via maggiormente vincolante, cioè di emendare la Legge sull'IPDS inserendo nell'art. 6 ("Prestazioni") il capitale di decesso (nuova lett. I), le cui modalità di applicazione saranno stabilite dall'Organo supremo dell'istituto di previdenza.

7.2 Mantenimento della quota di coordinamento (nuovo cpv. 15 art. 24 della Legge)

Art. 24 - Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013 (nuovo cpv. 15)

[...]

¹⁵Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

Come già evidenziato nel capitolo 6.4 del presente rapporto, la Commissione della gestione e delle finanze ha ovviamente accolto con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato, tramite la risoluzione governativa n. 5475 dell'8.10.2012, di non opporsi all'introduzione nella nuova Legge sull'IPDS del mantenimento della quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI per tutti gli assicurati affiliatisi alla CPDS prima dell'1.1.1995, provvedimento che sana almeno in parte una chiara disparità di trattamento tra una specifica categoria di affiliati - appunto le persone assunte prima dell'1.1.1995 e con meno di 50 anni di età - palesemente penalizzata dal piano di risanamento, e gli altri assicurati attivi, in particolare quelli con un'età uguale o superiore a 50 anni, che beneficeranno di specifiche disposizioni transitorie.

7.3 Riduzione del contributo di ricapitalizzazione a carico del Cantone (modifica cpv. 1 e 3 art. 16 della Legge)

Art. 16 - Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del Cantone (modifica cpv. 1 e 3)

¹Per raggiungere l'obiettivo del grado di copertura dell'85% al 31.12.2051 il Cantone versa l'importo di fr. **454'500'000.00**. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.

[...]

³Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1.1.2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell'Istituto di previdenza per l'importo di fr. **454'500'000.00**. Pari importo è registrato all'attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31.12.2051.

Il mantenimento della quota di coordinamento dei 2/3 della rendita massima AVS/AI per gli assicurati affiliati prima dell'1.1.1995 comporta una riduzione del contributo di ricapitalizzazione a carico del Cantone, contributo globale che passa da fr. 477.6 milioni di fr. a 454.5 milioni di fr.

Più precisamente, secondo i calcoli effettuati dal perito della Cassa:

- a seguito dell'aumento degli stipendi assicurati (22.7 milioni di fr. il primo anno), rispetto al piano di risanamento del messaggio governativo, l'onere supplementare a carico dei datori di lavoro sarà di 4 milioni di fr., di cui fr. 2.6 milioni di fr. a carico del Cantone e 1.4 milioni di fr. a carico degli Enti esterni. L'onere supplementare diminuirà anno dopo anno e si azzererà dopo 25 anni;
- il contributo di ricapitalizzazione a carico del Cantone necessario per raggiungere l'85% di grado di copertura nel 2051, diminuisce da 477.6 a 454.5 milioni di fr. (- 23.1 milioni di fr.); la rata annuale costante scende da 22.6 a 21.5 milioni di fr. (-1.1 milioni di fr.). Con la riduzione dell'annualità della ricapitalizzazione a 21,5 milioni di fr., il primo anno l'onere supplementare netto a carico del Cantone è di 1.5 milioni di fr., importo che successivamente diminuirà ulteriormente;

- se non fosse ridotto il contributo di ricapitalizzazione del Cantone a 454.5 milioni di fr., nel 2051 verrebbe raggiunto il grado di copertura dell'86%.

7.4 Stipendio assicurato per occupazioni a tempo parziale (completamento cpv. 1 art. 10 della Legge)

Art. 10 - Stipendio assicurato (completamento cpv. 1)

¹Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI. **In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotto in misura proporzionale.**

Per ragioni di trasparenza, la Commissione della gestione e delle finanze ritiene opportuno specificare nella legge sull'IPDS - e non solo nel Regolamento di previdenza (art. 14 cpv. 5) - che la quota di coordinamento è proporzionale al grado di occupazione dell'assicurato.

7.5 Nuova denominazione dell'Istituto di previdenza (modifica titolo e art. 1 della Legge)

Titolo della legge (modifica)

Legge sull'Istituto di previdenza **del Cantone Ticino**

Art. 1 - Scopo (modifica cpv. 1)

¹È costituito l'Istituto di previdenza **del Cantone Ticino** (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.

La formulazione «*dei dipendenti dello Stato*» non rappresenta correttamente la popolazione degli assicurati, in quanto a esservi affiliati vi sono i dipendenti non solo dello Stato (anche se rappresentano la parte di gran lunga più importante), ma anche degli Enti esterni (diversi Comuni, associazioni e istituti parapubblici, Fondazioni, consorzi, eccetera).

La Commissione della gestione e delle finanze ha quindi reputato opportuno apportare una modifica alla denominazione del futuro istituto di previdenza. Seguendo l'esempio della quasi totalità degli istituti di previdenza pubblici degli altri Cantoni (Pensionskasse Basel Stadt, Aargauische Pensionskasse, Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden, Bernische Pensionskasse, Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Pensionskasse des Kantons Glarus, Cassa pensioni del Cantone dei Grigioni, Luzerner Pensionskasse, Pensionskasse des Kantons Schwyz, eccetera), essa ha deciso di adottare la seguente formulazione: «*Istituto di previdenza del Cantone Ticino*».

8. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONE DI VOTO AL GRAN CONSIGLIO

Il piano di risanamento della CPDS è un provvedimento di portata epocale. Lo è sotto diversi aspetti. Da un lato esso impegna lo stato per quarant'anni con un debito importante che si rifletterà sulla gestione corrente per due generazioni; dall'altro esso ha un impatto molto pesante sugli affiliati e, in particolare, su alcune categorie demografiche più che su altre.

Il prospettato cambiamento dal piano in primato delle prestazioni al piano in primato dei contributi rappresenta una svolta definitiva che ha implicazioni importantissime e, occorre dirlo, anche pesanti.

Il piano di risanamento, il dibattito parlamentare e, c'è da crederlo, la discussione pubblica costituiscono occasioni importanti per riflettere (e decidere) su temi ormai basilari del discorso pubblico nelle società occidentali. Tra essi spiccano il rapporto tra diritti acquisiti e diritti in formazione e la dialettica generazionale (affiliati "giovani" e "anziani" o pensionati). Inoltre il dibattito tocca il delicato tema del rapporto tra il cittadino contribuente, che spesso gode di garanzie inferiori a quelle di cui godono i dipendenti pubblici, e la necessità di salvaguardare la qualità del lavoro di questi ultimi a fronte di una evoluzione che ne ha visto status e condizioni di lavoro evolvere in modo tutt'altro che favorevole. Il tutto si inserisce sullo sfondo di una crisi economica altrettanto, se non più, "epocale" il cui sviluppo rende difficili le previsioni e le decisioni e che invita a una grande e giustificata prudenza.

Un elemento di grande rilevanza, e che occorre tenere sempre ben presente, è l'importanza economica della CPDS. Va ricordato che essa agisce all'interno dell'economia cantonale e che il suo indotto rimane sul territorio invece di essere trasferito nei Cantoni dove hanno sede gli istituti di previdenza privati. Da questo punto di vista, il rafforzamento e consolidamento della CPDS ha un effetto benefico significativo sull'insieme dell'economia ticinese. In fondo, risanando la CPDS svolgiamo un "investimento" che, anche se in maniera non sempre evidente, si ribalterà sull'economia cantonale. Tale ribaltamento sarebbe ancora più evidente nel caso in cui la CPDS dovesse essere invece in posizione di debolezza permanente o peggiorare ulteriormente. Un'eventualità che, anche dal punto di vista economico generale, il Cantone Ticino non si può permettere.

La Commissione della gestione e delle finanze, tramite la propria Sottocommissione "Casse Pensioni", ha affrontato questo impegno, con grande serietà ma anche con costrizioni severe in termini di tempistica. Nel rapporto abbiamo sottolineato e stigmatizzato le responsabilità e le criticità connesse con questa tempistica.

In conclusione, a fronte della comprensibile preoccupazione che misure di risanamento anche draconiane sollevano tra i diretti interessati e nella popolazione, la Commissione ha deciso di sostenere il messaggio governativo pur con gli accenti critici che sono portati avanti dalle diverse forze politiche e che, com'è giusto che sia nell'ambito di un processo democratico, approderanno in Parlamento.

La Sottocommissione ha voluto allocare sufficiente tempo per poter approfondire le richieste provenienti dai sindacati e dai rappresentanti dei pensionati, cercando di svolgere un ruolo, irrituale quanto necessario, di tramite tra questi e il Governo.

La conclusione di tali approfondimenti ha permesso di accogliere la richiesta relativa alla quota di coordinamento, che introduce un elemento di maggiore equilibrio.

La Commissione della gestione e delle finanze è sempre stata acutamente cosciente della complessità tecnica con cui era confrontata. D'altro canto essa è stata almeno parzialmente confortata dalla coscienza che il piano di risanamento fosse frutto di un lungo processo concertato nel corso del quale le parti istituzionalmente riconosciute nell'ambito della Commissione della CPDS e del Gruppo risanamento avevano potuto esprimersi e proporre correttivi e idee. Sulla scorta di queste considerazioni, la Commissione ha quindi preferito avviare al Parlamento un rapporto che, nelle sue linee fondamentali, aderisce alla proposta governativa, apportando tuttavia le modifiche di cui si dà conto in questo rapporto aventi come scopo finale un'accresciuta equità dei provvedimenti, pur in presenza di un quadro di aspri sacrifici richiesti ad affiliati e contribuenti.

La decisione del Parlamento di accettare il messaggio n. 6666, che la Commissione della gestione e delle finanze raccomanda, è un passo di responsabilità che non mancherà di inviare un segnale di condivisione e buon senso ai cittadini che sono anch'essi, è utile ricordarlo, "chiamati alla cassa". Un passo che le forze politiche di questo Parlamento compiono con il senso della gravità ma anche della condivisione di misure difficili e, in certi versi, impopolari.

Esso è anche, in larga misura, un passo inevitabile e per troppo tempo procrastinato, con la conseguenza di un ulteriore peggioramento della situazione. Oggi, di fronte a tutti noi, si staglia la necessità di fare presto e bene, pena il rinvio della soluzione (per quanto essa possa essere ritenuta imperfetta) e l'aggravamento ulteriore e continuo del problema, un'eventualità che né lo stato né gli enti affiliati né, tanto meno, le persone direttamente toccate possono permettersi.



È con la coscienza della gravità e dell'improcrastinabilità della decisione che la Commissione della gestione e delle finanze invita il Parlamento ad approvare il piano di risanamento e le nuove disposizioni di legge annesse al presente rapporto commissionale.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Sergio Savoia, relatore

Bacchetta-Cattori - Brivio - Caimi - Chiesa -

Dadò - Gianora - Guidicelli - Kandemir Bordoli -

Lurati S. - Mariolini - Solcà

9. I DISEGNI DI LEGGE

9.1 Disegno di Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

INDICE

<u>Capitolo primo:</u>	Disposizioni generali
	Art. 1 Scopo
	Art. 2 Forma giuridica
	Art. 3 Prestazioni dell'Istituto di previdenza
	Art. 4 Datori di lavoro affiliati e persone assicurate
	Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione
<u>Capitolo secondo:</u>	Prestazioni dell'Istituto di previdenza
	Art. 6 Prestazioni
	Art. 7 Età del pensionamento
	Art. 8 Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI
<u>Capitolo terzo:</u>	Proventi dell'Istituto di previdenza
	Art. 9 Proventi dell'Istituto di previdenza
	Art. 10 Stipendio assicurato
	Art. 11 Contributi ordinari straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione
	Art. 12 Adeguamento delle pensioni al rincaro
	Art. 13 Piano assicurativo
	Art. 14 Principi di gestione del patrimonio
<u>Capitolo quarto:</u>	Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale
	Art. 15 Capitalizzazione parziale
	Art. 16 Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del Cantone
	Art. 17 Garanzia dello Stato
<u>Capitolo quinto:</u>	Organizzazione dell'Istituto di previdenza
	Art. 18 L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza
	Art. 19 Competenze dell'Organo supremo
<u>Capitolo sesto:</u>	Controversie e pretese in materia di responsabilità
	Art. 20 Rimedi giuridici
	Art. 21 Responsabilità
<u>Capitolo settimo:</u>	Disposizioni transitorie e finali
	Art. 22 Abrogazione
	Art. 23 Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
	Art. 24 Norma transitoria in vigore dal 1 gennaio 2013
	Art. 25 Entrata in vigore
	Allegato: Norme transitorie in vigore al 31 dicembre 2012

Disegno di

LEGGE

sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato, ritenuto che le denominazioni utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile,
- visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Capitolo primo
Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

È costituito l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.

Art. 2

Forma giuridica

¹L'Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.

²L'Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.

³L'Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.

Art. 3

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

L'Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).

Art. 4

Datori di lavoro affiliati e persone assicurate

¹Sono obbligatoriamente affiliati all'Istituto di previdenza i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.

²Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione, con l'accordo preventivo del Consiglio di Stato:

- a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- b) i Comuni e altri enti di diritto pubblico;
- c) gli enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di un'esplicita disposizione di legge.

³In caso di disdetta della convenzione di affiliazione da parte del datore di lavoro esterno è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza.

⁴Le modalità relative all'affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinati dall'Istituto di previdenza.

Art. 5

Inizio e fine dell'assicurazione

¹L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.

²L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d'impiego.

³Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l'invalidità e il decesso.

⁴L'Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all'inizio e alla fine dell'assicurazione.

Capitolo secondo

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Art. 6

Prestazioni

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio;
- l) il capitale di decesso.

Art. 7

Età del pensionamento

¹L'età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

²Le stesse disposizioni si applicano per analogia ai dipendenti affiliati all'Istituto di previdenza secondo l'art. 4 cpv. 2.

Art. 8

Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

¹I beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fin tanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.

²Il supplemento sostitutivo AVS/AI è finanziato dall'assicurato e dai datori di lavoro.

³Le modalità di calcolo e di ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati sono disciplinate dal regolamento di previdenza dell'Istituto.

Proventi dell'Istituto di previdenza

Art. 9

Proventi dell'Istituto di previdenza

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) i redditi del patrimonio;
- g) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato.

Art. 10

Stipendio assicurato

¹Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

²Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell'AVS/AI.

³Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base al massimo della classe B della legge stipendi.

⁴L'Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato.

Art. 11

Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione

¹L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

²Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l'11,6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

³Il contributo straordinario è del 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

⁴Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 0.9% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 1.3% per i datori di lavoro.

⁵Il contributo di risanamento sullo stipendio assicurato a carico dei datori di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati ed è versato dall'entrata in vigore della legge e fino al 31.12.2051.

⁶Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all'1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993.

⁷L'Istituto di previdenza preleva i contributi sino al compimento dei 65 anni di età degli assicurati.

Art. 12

Adeguamento delle pensioni al rincaro

¹L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012.

²Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.

³Per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell'1.5% di cui il 40% a carico dell'assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.

⁴L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell'adeguamento delle pensioni.

Art. 13

Piano assicurativo

L'Istituto di previdenza applica un piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.

Art. 14

Principi di gestione del patrimonio

¹Il patrimonio dell'Istituto di previdenza è investito conformemente alle disposizioni dell'art. 71 LPP e 49 e seg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l'adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.

²L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.

Capitolo quarto

Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale

Art. 15

Capitalizzazione parziale

¹L'Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale alle condizioni previste dall'art. 72a LPP e seguenti e dalla disposizione transitoria c. della modifica della LPP del 17 dicembre 2010.

²L'Istituto di previdenza ha l'obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31.12.2051.

Art. 16

Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del Cantone

¹Per raggiungere l'obiettivo del grado di copertura dell'85% al 31.12.2051 il Cantone versa l'importo di fr. 454'500'000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.

²Le modalità di versamento dell'importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall'Organo supremo dell'Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.

³Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1.1.2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell'Istituto di previdenza per l'importo di fr. 454'500'000.00. Pari importo è registrato all'attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31.12.2051.

⁴Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l'Organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.

Art. 17

Garanzia dello Stato

¹Il Cantone garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dall'Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 lett. b LPP:

- a) prestazioni di vecchiaia, di invalidità e a superstiti e prestazioni di libero passaggio;
- b) prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale;
- c) disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

²La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'Istituto di previdenza successivamente.

³L'organo supremo dell'Istituto di previdenza emana un regolamento sulla liquidazione parziale approvato dall'Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza.

Capitolo quinto

Organizzazione dell'Istituto di previdenza

Art. 18

L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza

¹L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.

²Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d'ufficio dell'organo supremo dell'Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.

³L'Organo supremo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza.

Art. 19

Competenze dell'Organo supremo

¹L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

²Le competenze dell'Organo supremo sono quelle previste dall'art. 51a cpv. 2 LPP.

Capitolo sesto

Controversie e pretese in materia di responsabilità

Art. 20

Rimedi giuridici

¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

³Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21

Responsabilità

Le responsabilità degli organi direttivi dell'Istituto di previdenza sono definite dall'art. 52 LPP.

Capitolo settimo

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

Abrogazione

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata. Rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni transitorie di suddetta legge riportate nell'Allegato.

Art. 23

Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

¹Con la sua costituzione l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

²L'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Art. 24

Norma transitoria In vigore dal 1° gennaio 2013

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

²Gli eventi coperti dall'Istituto di previdenza che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

³Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.

⁴Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un'età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l'importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno.

⁵L'importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:

a) finanziamento dei datori di lavoro

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	5.96	5.256
59	5.216	4.471
60	4.441	3.655
61	3.632	2.802
62	2.788	1.911
63	1.904	0.978
64	0.976	0

b) finanziamento degli assicurati

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	0.35734	0.33402
59	0.31841	0.28999
60	0.27624	0.24199
61	0.23041	0.18957
62	0.18047	0.13219
63	0.12587	0.06923
64	0.06596	

⁶Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i versamenti e i riscatti nell'ambito della procedura di divorzio modificano l'importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.

⁷L'importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.

I tassi di conversione per la capitalizzazione dell'importo garantito di pensione sono i seguenti:

Età	Uomini		Donne	
	Vecchiaia	Vedovile	Vecchiaia	Vedovile
60	13.796	3.418	15.008	0.142
61	13.448	3.474	14.692	0.132
62	13.099	3.526	14.375	0.122
63	12.748	3.572	14.053	0.111
64	12.394	3.613	13.731	0.101
65	12.037	3.648	13.403	0.091
66	11.677	3.679	13.072	0.080
67	11.313	3.704	12.734	0.071
68	10.948	3.720	12.388	0.062
69	10.581	3.732	12.037	0.054
70	10.211	3.736	11.677	0.047

⁸Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.

In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione

Età	Uomini	Donne	
		(AVS 64 anni)	(AVS 63 anni)
60	4.441	3.655	2.805
61	3.632	2.802	1.912
62	2.788	1.911	0.979
63	1.904	0.978	0.000
64	0.976	0.000	
65	0.000		

⁹Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l'importo stabilito viene adeguato all'evoluzione della rendita AVS/AI massima.

¹⁰Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi. L'avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto.

¹¹Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all'Istituto di previdenza, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l'assicurazione indipendentemente dall'attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l'Istituto di previdenza.

¹²Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.

¹³La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell'Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l'elezione dell'organo supremo.

¹⁴L'Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

¹⁵Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

Art. 25

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore al 1° gennaio 2013.

Disposizioni transitorie della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976.

Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1976 e dal 1° novembre 1976

¹Con l'entrata in vigore della nuova legge e per i membri assicurati alla Cassa i nuovi stipendi assicurati non possono essere inferiori a quelli validi in precedenza; in caso di aumenti di salario, lo stipendio assicurato resterà tuttavia invariato sino a quando esso supererà l'importo calcolato secondo la nuova legge.

²I diritti acquisiti con le precedenti leggi sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate con l'entrata in vigore della nuova legge. Esse vengono rivalutate secondo i cpv. 6 e 7 del presente articolo.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore sono regolati secondo le nuove norme di legge.

⁴L'assicurato alla Cassa pensioni al momento dell'entrata in vigore della legge ha diritto, in caso di vecchiaia o invalidità, ad una pensione calcolata secondo le nuove norme di legge ma al minimo al 40% dello stipendio assicurato nei primi 10 anni di assicurazione. La pensione aumenta dell'1% dello stipendio assicurato per ogni anno oltre i 10 anni sino al massimo del 60%.

⁵Per tutti gli altri eventi coperti secondo i nuovi disposti di legge, le prestazioni della Cassa per i membri assicurati all'entrata in vigore della legge, non possono essere inferiori al:

40% per la vedova;

10% per ogni orfano, massimo 30%;

5% per ogni figlio ammesso al diritto di percepire la rendita completa AVS/AI, al massimo 25%;

10% per ogni figlio minore non ammesso al diritto di percepire la rendita completa AI, massimo 30%.

⁶Per le pensioni iniziate prima del 1° gennaio 1973, rivalutate della tredicesima mensilità secondo l'art. 17 della presente legge, i minimi annui sono fissati in:

CHF 900.-- per pensionati d'invalidità e vecchiaia;

CHF 160.-- per ogni orfano;

CHF 600.-- per la vedova;

CHF 320.-- per orfani di padre e madre o parenti bisognosi.

⁷Le pensioni pagate all'entrata in vigore della legge ma iniziate prima del 1° settembre 1964 sono rivalutate come segue:

pensionati sino al 1° gennaio 1955 = 35%

pensionati dal 2 gennaio 1955 al 1° luglio 1962 = 12%

pensionati dal 2 luglio 1962 al 1° settembre 1964 = 8%

Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° luglio 1985

⁸Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate dell'1% con le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;
- b) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 30 giugno 1985;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali (vedi lett. a).

Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° gennaio 1989

⁹Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1988 del 2% e aggiungendo un supplemento fisso calcolato sulla base di un importo di CHF 600.-- in modo proporzionale alla percentuale di rendita;
- b) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione, in modo uguale a quello del personale in servizio;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b)

¹⁰Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1990 del 3%;
- b) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b).

Disposizioni in vigore dal 1° novembre 1976

¹Gli impiegati non iscritti alla Cassa o iscritti precedentemente all'assicurazione risparmio sono considerati obbligatoriamente membri attivi, con effetto a contare dall'entrata in vigore della legge, se sono soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 4 della presente legge. Per questi nuovi assicurati l'art. 5 concernente la riserva medica non ha effetto se il dipendente ha già superato l'età di 50 anni.

²Per gli impiegati sinora iscritti all'assicurazione risparmio che non possono essere iscritti alla Cassa pensioni in base ai nuovi disposti, restano transitoriamente in vigore le norme concernenti i depositi a risparmio.

³Gli anni pagati all'assicurazione risparmio contano come anzianità di appartenenza alla Cassa pensioni se il premio assicurativo è stato pagato regolarmente su un salario pieno. Il patrimonio dell'assicurazione risparmio è trasferito alla Cassa pensioni.

⁴Se il contributo all'assicurazione risparmio non è stato pagato regolarmente su un salario completo, la consistenza in deposito a risparmio serve ad acquistare, secondo l'art. 13, cpv. 2 della nuova legge, gli anni di assicurazione alla Cassa pensioni a contare dalla data d'iscrizione all'assicurazione risparmio. Se la riserva matematica è superiore alla consistenza in deposito a risparmio, la data d'iscrizione alla Cassa pensioni è proporzionalmente ritardata.

⁵Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni all'entrata in vigore della legge secondo le nuove norme, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l'eventuale riscatto di anni di assicurazione. Il termine di un anno è pure valevole per i depositanti che chiedono l'affiliazione secondo l'art. 7 della legge 9 luglio 1963.

BU 1985, 71 (18 dicembre 1984) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1985

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modificazioni.

²Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modificazioni, sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

³I conti bloccati al 31.12.1984 presso la Banca dello Stato, possono essere liquidati in contanti su richiesta dell'avente diritto, secondo l'art. 7 cpv. 6 della presente legge.

⁴Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l'eventuale acquisto di anni di assicurazione.

BU 1985, 302 (10 giugno 1985) - disposizioni in vigore dal 1° luglio 1985

Il datore di lavoro si assume l'onere totale per il finanziamento alla Cassa pensioni dell'aumento determinato dall'entrata in vigore della presente modificazione.

Il finanziamento unico è pari all'1% del salario assicurato annuo al 1° luglio 1985.

BU 1987, 323 (19 ottobre 1987) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1988

Il capitale depositato presso lo Stato al 31 dicembre 1987 viene diviso in una serie di quote di prestito con interesse annuo del 5%, con scadenze scaglionate e concordate dalla Commissione amministrativa e dal Consiglio di Stato.

BU 1991, 150 (13 marzo 1991) - disposizioni in vigore dal 13 marzo 1991

Il diritto previgente resta applicabile se il decesso dell'assicurato o del pensionato è intervenuto prima dell'entrata in vigore della presente modificazione.

BU 1995, 79 (20 dicembre 1994) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1995

C1.

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

²Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

C2.

¹Per gli attuali assicurati con una età superiore ai venti anni compiuti, le pensioni di vecchiaia e i supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione conseguito al momento del pensionamento per anzianità; tale periodo non può superare i 40 anni.

²Le pensioni di invalidità e decesso e i relativi supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione possibile a 65 anni; tale periodo non può superare i 40 anni.

³In caso di pensionamento anticipato, per ogni mese di anticipo rispetto al compimento dei 60 anni, il tasso di rendita della pensione di vecchiaia è diminuito di 0,125 punti (1,5% all'anno). La rendita risultante viene inoltre ridotta dello 0,4% per ogni mese di anticipo. Il supplemento sostitutivo delle rendite AVS/AI è ridotto dello 0,20833% per ogni mese di anticipo (1/40 per ogni anno).

⁴Per le prestazioni di libero passaggio degli attuali assicurati fanno stato le prestazioni assicurate secondo il cpv. 2; il periodo di assicurazione possibile è quello conseguito al momento dell'uscita dalla cassa senza rivalutazione. Tali periodi sono al massimo di 40 anni.

⁵I prelievi anticipati causano una riduzione proporzionale della nuova durata di assicurazione possibile.

⁶La quota di coordinamento per il calcolo del loro stipendio assicurato è pari ai 2/3 della rendita semplice massima AVS.

C3.

Gli attuali assicurati con meno di venti anni compiuti vengono assicurati secondo le nuove norme. Essi hanno diritto al rimborso dei contributi su un conto bloccato in contanti se l'importo è inferiore ai contributi personali di un anno.

C4.

Per i magistrati dell'ordine giudiziario in carica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge è applicato il vecchio art. 22 cpv. 5 (incremento della percentuale di rendita per collocamenti a riposo oltre i 65 anni), a meno che il nuovo calcolo non risulti più favorevole.

C5.

Le condizioni assicurative degli attuali assicurati esterni secondo l'art. 11 restano invariate.

C6.

La Commissione amministrativa resta in carica per 6 mesi oltre l'entrata in vigore della presente modifica legislativa; entro tale termine, il Consiglio di Stato organizza l'elezione dei nuovi organi amministrativi.

BU 2000, 34 (14 dicembre 1999) - disposizioni in vigore da 1° ottobre 2000

A)¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

²Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

B)¹Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli art. 22 e 23, fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

²Le convenzioni secondo l'art. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1° gennaio 2000 non sono modificate con l'entrata in vigore della presente modifica.

³Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.

⁴In deroga all'art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età:

- nel 2000 58 anni o più;
- nel 2001 59 anni o più;
- nel 2002 60 anni o più;
- nel 2003 61 anni o più.

Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso.

BU 2004, 488 (9 novembre 2004) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2005

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

²Gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

³A chi ha già compiuto 58 anni al momento dell'entrata in vigore della legge non si applicano le nuove disposizioni concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI. Il finanziamento del supplemento sostitutivo rimane interamente a carico della Cassa.

⁴Il nuovo articolo 15a concernente l'adeguamento delle pensioni al rincaro si applica anche ai beneficiari di rendita alla data d'entrata in vigore della legge.

⁵Il supplemento sostitutivo di chi è al beneficio di una rendita alla data d'entrata in vigore della legge ammonta all'85% della rendita massima AVS/AI. Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.

⁶Il primo stipendio assicurato utile ai fini del calcolo della pensione d'invalidità a norma dell'articolo 25 cpv. 3 e 4 è lo stipendio assicurato al 31.12.2004. Per la media fanno stato gli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge e lo stipendio assicurato al 31.12.2004, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10.

9.2 I disegni di legge relativi alle altre leggi

Disegno di

LEGGE

sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 è così modificata:

Art. 13 cpv. 2

²Alla morte di un Consigliere di Stato pensionato, al coniuge superstite o al partner registrato superstite ed a eventuali orfani o orfani di padre e madre sono assegnate le prestazioni secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

Art. 16 cpv. 1

**Membri dell'Istituto
di previdenza del
Cantone Ticino**

¹Se alla carica di Consigliere di Stato viene eletto un affiliato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, lo stesso trasferisce allo Stato la somma delle tasse e dei contributi ricevuti, senza interessi.

Art. 20

Per i casi non previsti dalla presente legge sono applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

Art. 80 cpv. 4 (nuovo)

⁴Al Magistrato destituito viene versata unicamente la prestazione di libero passaggio conformemente al regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino: in caso di evento a partire dai 60 anni, il Magistrato ha diritto alle prestazioni per pensionamento per limiti di età.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il

Disegno di

LEGGE

sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è così modificata:

Art. 10a cpv. 3 e 4 (nuovo)

³Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dell'onorario assicurato presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino per ogni anno di funzione prestata, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata del supplemento figli corrispondente al 10% della pensione d'invalidità, e del supplemento sostitutivo AVS/AI corrispondente all'80% della rendita AVS massima, conformemente al regolamento di previdenza dell'Istituto.

⁴Le prestazioni complessive previste dal cpv. 3 sono versate sino al compimento dei 60 anni.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il

Disegno di

LEGGE

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è così modificata:

Art. 9

3) somme di riscatto

Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali somme di riscatto nella misura massima del 50%, se la nomina è nell'evidente suo interesse. Il pagamento a favore dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino avviene mediante versamento unico al momento dell'assunzione.

Art. 56 cpv. 1 e 2

A) Previdenza professionale

¹I dipendenti dello Stato sono affiliati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino secondo le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.

²Per le categorie che non sottostanno alla presente legge, nella misura in cui i requisiti minimi previsti dalla legge federale sulla previdenza professionale sono dati, valgono le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.

Art. 61 cpv. 2

²Sono inoltre applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

Art. 64 cpv. 3

³Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il

Disegno di

LEGGE

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è così modificata:

Art. 4 cpv. 4

⁴Le indennità annuali di CHF 1'120.00 e di CHF 2'240.00 per le funzioni manuali, non soggette al rincaro, sono versate in dodici mensilità con lo stipendio mensile e sono prese in considerazione per stabilire lo stipendio assicurato conformemente a quanto previsto dal regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

Art. 18 cpv. 3 e 4

³Dal 50° al 59° anno di età compreso, il dipendente, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, ha diritto ad una rendita corrispondente all'1,5% dello stipendio assicurato presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino per ogni anno di servizio prestato.

La rendita è aumentata del supplemento figli corrispondente al 10% della pensione d'invalidità, e del supplemento sostitutivo AVS/AI corrispondente all'80% della rendita AVS massima, conformemente al regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

⁴Dal 60° anno di età sono applicabili le norme previste dal regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

Art. 23 cpv. 3

³Al dipendente affiliato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe di diritto in caso di pensionamento per invalidità, senza diritto alla rendita AI.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il

9.3 Decreti legislativi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

Il decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985 è così modificato:

Art. 4 cpv. 2, 3 e 4

²In caso di dimissioni tali magistrati ricevono la prestazione di libero passaggio secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino per il periodo dopo il 31 dicembre 1985. Per il periodo precedente essi hanno diritto a un'indennità di liquidazione calcolata in applicazione dei tassi e delle aliquote di coordinamento previste dalla legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore sino al 30 dicembre 1985, dell'onorario assicurato percepito durante gli anni prestati come magistrato o funzionario, senza computo di interessi. L'indennità è sottoposta ai vincoli previsti dal regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.

³Per i magistrati in carica al 31 dicembre 1985, l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino si assume l'onere delle prestazioni calcolate assumendo come data di affiliazione il 31 dicembre 1985.

⁴Gli oneri per i diritti acquisiti e le rendite non finanziati mediante contributi all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, sono assunti dallo Stato.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il

10. ALLEGATI

10.1 Glossario

Accredito o bonifico di vecchiaia

Si tratta di un importo calcolato in percentuale dello stipendio assicurato che viene bonificato sul conto di vecchiaia dell'assicurato e assieme agli interessi e agli eventuali riscatti costituirà il capitale di vecchiaia che determinerà la rendita al pensionamento. L'accredito di vecchiaia è variabile per fasce di età. Nel caso dell'IPDS questa percentuale è del 13% dai 20 ai 34 anni, del 16% dai 35 ai 44 anni, del 19% dai 45 ai 54 anni e del 22% dai 54 anni in poi.

Avere di vecchiaia

È dato dalla somma degli accrediti di vecchiaia, degli interessi e degli eventuali riscatti registrati sul conto di vecchiaia dell'assicurato.

Disavanzo tecnico

È dato dalla differenza tra gli impegni totali verso gli assicurati e il patrimonio dell'istituto di previdenza. Al 31.12.2011 il disavanzo tecnico dell'IPDS ammontava a fr. 1'958'759'201.-.

Grado di copertura

Il grado di copertura è dato dal rapporto tra il patrimonio dell'istituto di previdenza e l'ammontare degli impegni verso gli assicurati e i pensionati che consistono per gli attivi nelle prestazioni di libero passaggio maturate e per i pensionati nella riserva matematica. Secondo la LPP gli istituti di previdenza devono avere un grado di copertura di almeno il 100%, fanno eccezione gli istituti di previdenza di diritto pubblico che godono della garanzia di un ente pubblico che possono avere un grado di copertura inferiore, ma di almeno l'80% da conseguire al più tardi entro il 31.12.2051. Al 31.12.2011 il grado di copertura dell'IPDS era pari al 62.69%.

Piano previdenziale in primato dei contributi

Questo piano è caratterizzato dal fatto che la pensione di vecchiaia è determinata dal capitale di vecchiaia esistente all'età del pensionamento moltiplicato per il tasso di conversione che è stato costituito dai contributi versati dall'assicurato e dal datore di lavoro aumentato dagli interessi conseguiti dall'investimento dei contributi stessi.

Piano previdenziale in primato delle prestazioni

Nel piano in primato delle prestazioni la pensione è predefinita in una determinata percentuale dello stipendio assicurato che viene raggiunta al conseguimento di un determinato numero di anni di assicurazione. Nell'attuale piano della CPDS con 40 anni di assicurazione viene raggiunto il 60% dello stipendio determinante pari alla media dello stipendio assicurato degli ultimi 10 anni.

Prestazione di libero passaggio

Consiste nel capitale che l'istituto di previdenza deve versare al nuovo istituto di previdenza di un assicurato uscente. Di principio questa prestazione nel piano in primato dei contributi corrisponde all'avere di vecchiaia esistente al momento dell'uscita. In ogni

caso l'assicurato quale prestazione di libero passaggio ha diritto almeno alla prestazione prevista dall'art. 17 della Legge federale sul libero passaggio, ovvero ai propri contributi maggiorati del 4% per ogni anno dai 20 fino ai 45 anni più eventuali apporti e riscatti.

Quota di coordinamento

La quota di coordinamento è un importo fisso che viene dedotto dallo stipendio lordo per determinare lo stipendio assicurato. Nel nuovo piano in primato dei contributi dell'IPDS la quota di coordinamento è pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI (per gli assicurati affiliatisi prima dell'1.1.1995 viene mantenuta una quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI). La rendita massima AVS/AI nel 2012 ammonta a fr. 27'840.-. Nel piano previdenziale dell'IPDS la quota di coordinamento è proporzionale al grado di occupazione.

Regola d'oro per la previsione della pensione nel piano in primato dei contributi

Secondo la regola d'oro nell'allestire la previsione della pensione nel primato dei contributi si ipotizza che il tasso di interesse accreditato sull'aver di vecchiaia corrisponda al tasso di aumento dello stipendio assicurato. Solitamente comunque gli istituti di previdenza ipotizzano che il tasso di interesse che verrà riconosciuto sugli averi di vecchiaia sarà superiore al tasso di aumento dello stipendio assicurato.

Con la regola d'oro si ha una previsione prudente della pensione che verrà raggiunta al pensionamento.

Riserva matematica

La riserva matematica rappresenta gli impegni dell'istituto di previdenza verso i pensionati e consiste nel valore attuale, scontato con il tasso tecnico, delle pensioni in corso fino alla loro estinzione.

Stipendio assicurato

Lo stipendio assicurato è dato dalla differenza tra lo stipendio lordo e la quota di coordinamento.

Supplemento sostitutivo AVS/AI (rendita ponte)

Gli istituti di previdenza che prevedono la possibilità del pensionamento prima dell'età AVS versano solitamente una rendita ponte fino all'età AVS in sostituzione della rendita AVS/AI a cui l'assicurato non ha ancora diritto. Nel piano previdenziale dell'IPDS è previsto un supplemento sostitutivo AVS/AI che può raggiungere al massimo l'80% della rendita AVS/AI massima. L'80% della rendita massima AVS/AI nel 2012 è pari a fr. 22'272.-.

Tablette tecniche VZ 2010

Gli istituti di previdenza per il calcolo dei coefficienti attuariali (ad esempio il tasso di conversione) o per il calcolo del costo di determinate prestazioni (ad esempio per le prestazioni in caso di invalidità) utilizzano delle tabelle tecniche che vengono periodicamente aggiornate e che contengono la probabilità del verificarsi di determinati eventi che danno origine a prestazioni alle diverse età dell'assicurato (decesso, invalidità, probabilità che al decesso vi sia un coniuge, eccetera). Come la maggior parte degli istituti di previdenza di diritto pubblico, l'IPDS utilizzerà le tabelle tecniche VZ 2010.

Tasso di conversione (del capitale in rendita)

Moltiplicando l'aver di vecchiaia al momento del pensionamento per il tasso di conversione si determina la pensione. Il tasso di conversione è espresso tramite una percentuale che dipende dall'età del pensionato e dal tasso tecnico utilizzato. Nel piano dell'IPDS il tasso di conversione per il pensionamento a 65 anni è pari al 6.17%, questo coefficiente è calcolato sulla base delle tabelle tecniche VZ 2010 con il tasso tecnico del 3.5%.

Tasso di interesse minimo LPP

È fissato annualmente dal Consiglio federale e rappresenta il tasso minimo di interesse che deve essere bonificato sull'aver di vecchiaia degli assicurati attivi nell'ambito della previdenza minima obbligatoria. Per l'anno 2013 il tasso minimo LPP è stato fissato all'1.5%.

Tasso di interesse riconosciuto sull'aver di vecchiaia degli assicurati attivi

L'organo supremo dell'istituto di previdenza annualmente deve fissare il tasso di interesse da riconoscere sull'aver di vecchiaia degli assicurati attivi. Nel fissare questo tasso l'organo supremo dovrà tenere conto del rendimento del patrimonio che è stato conseguito.

Tasso di interesse tecnico

Nel piano in primato dei contributi il tasso di interesse tecnico è utilizzato per calcolare l'accantonamento (o riserva matematica) necessario per finanziare le pensioni.

Il tasso di interesse tecnico è utilizzato per calcolare il valore attuale dei futuri versamenti (riserva matematica) a titolo di pensione ai singoli pensionati. Il tasso tecnico deve essere congruente con il rendimento presumibile a lungo termine del patrimonio dell'istituto di previdenza. Per l'IPDS è stato previsto il tasso tecnico del 3.5%.

10.2 Domande poste dalla Sottocommissione, gruppi e deputati e risposte del Consiglio di Stato

10.2.1 Lettera della Sottocommissione del 25.7.2012: risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4155 del 20.8.2012

Domanda della Sottocommissione del 25.7.2012	Risoluzione governativa n. 4155 del 20.8.2012
<p>Qualora la Sottocommissione "Cassa pensioni" prima e la Commissione della gestione e delle finanze dopo dovessero introdurre modifiche, anche sostanziali, al progetto di risanamento in esame, le stesse, prima di essere discusse in Gran Consiglio, dovranno essere sottoposte in maniera vincolante alla Commissione della CPDS oppure in tale ambito il potere legislativo è sovrano?</p>	<p>Come peraltro già indicato nel M6666 la Commissione della CPDS ha preavvisato favorevolmente la riforma proposta dal Consiglio di Stato. Infatti l'art. 43 cpv. 1 Lcpd recita: <i>«La Commissione della Cassa definisce nel quadro della LPP i criteri di gestione della Cassa e del suo patrimonio ed esercita la funzione di vigilanza. Deve inoltre essere sentita prima di modificazioni legislative e può presentare proposte»</i>. Quanto previsto all'art. 43 cpv. 1 Lcpd costituisce un diritto qualificato assegnato alla Commissione della CPDS in caso di modificazioni della Lcpd. Pertanto la Commissione della CPDS avrà diritto e dovrà essere nuovamente sentita per un preavviso qualora la vostra Commissione elaborasse progetti di riforma diversi da quello presentato dal Governo. La consultazione della Commissione potrà avvenire prima dell'elaborazione del rapporto definitivo (o dei rapporti) della vostra Commissione all'indirizzo del Gran Consiglio. Riteniamo quindi che il Gran Consiglio debba essere messo a conoscenza della posizione della Commissione della CPDS, non soltanto relativamente al progetto licenziato dal Consiglio di Stato, ma pure relativamente alle modifiche che dovessero essere elaborate in sede di esame commissionale.</p>

Domanda della Sottocommissione del 25.7.2012	Risoluzione governativa n. 4155 del 20.8.2012
<p>Per meglio comprendere quali saranno da una parte le effettive conseguenze per gli assicurati del passaggio al piano previdenziale in primato di contributi e i meccanismi di funzionamento di quest'ultimo e dall'altra le differenze rispetto all'attuale piano in primato delle prestazioni, si gradirebbe poter disporre di dati concreti. Più precisamente si desidererebbe conoscere l'ipotesi di rendita pensionistica mensile una volta arrivati all'età della pensione (65 anni) per le seguenti tipologie di casi (base di calcolo: stipendio medio), indicando per tutte sia l'importo al quale si avrebbe diritto in base all'attuale sistema (primato delle prestazioni) sia quello cui si avrebbe diritto in base al nuovo sistema (primato dei contributi)?</p> <p>a) persona di 30 anni al momento dell'entrata in vigore del piano di risanamento, affiliata alla CPDS dall'età di 20 anni (svolgere il medesimo calcolo anche per le varianti di affiliazione a 25 anni e, quale neoassunto, a 30 anni);</p> <p>b) persona di 35 anni al momento dell'entrata in vigore del piano di risanamento, affiliata alla CPDS dall'età di 25 anni (svolgere il medesimo calcolo anche per le varianti di affiliazione a 30 anni e, quale neoassunto, a 35 anni);</p> <p>c) persona di 40 anni al momento dell'entrata in vigore del piano di risanamento, affiliata alla CPDS dall'età di 25 anni (svolgere il medesimo calcolo anche per le varianti di affiliazione a 30 anni e a 35 anni);</p> <p>d) persona di 45 anni al momento dell'entrata in vigore del piano di risanamento, affiliata alla CPDS dall'età di 25 anni (svolgere il medesimo calcolo anche per le varianti di affiliazione a 30 anni e a 35 anni);</p> <p>e) persona di 50 anni al momento dell'entrata in vigore del piano di risanamento, affiliata alla CPDS dall'età di 25 anni (svolgere il medesimo calcolo anche per le varianti di affiliazione a 30 anni e a 35 anni);</p> <p>f) persona di 55 anni al momento dell'entrata in vigore del piano di risanamento, affiliata alla CPDS dall'età di 25 anni (svolgere il medesimo calcolo anche per le varianti di affiliazione a 30 anni e a 35 anni);</p> <p>g) persona di 60 anni al momento dell'entrata in vigore del piano di risanamento, affiliata alla CPDS dall'età di 25 anni (svolgere il medesimo calcolo anche per le varianti di affiliazione a 30 anni e a 35 anni).</p>	<p>Considerati i contenuti degli esempi da voi ipotizzati, per rapporto alle effettive caratteristiche dei singoli casi presenti nel piano assicurativo CPDS, si è allestita una tabella riassuntiva (allegato n. 1) che si avvicina alla prima casistica da voi indicata.</p> <p>Questa tabella unitamente al documento allestito dal perito (allegato n. 2) che alleghiamo alla presente, dovrebbero permettere alla vostra Commissione di comprendere meglio il contenuto del nuovo piano assicurativo proposto.</p> <p>Restiamo comunque a disposizione per discutere, in occasione dell'incontro previsto il 21 agosto 2012 eventuali ulteriori approfondimenti.</p>

Domanda della Sottocommissione del 25.7.2012	Risoluzione governativa n. 4155 del 20.8.2012
<p>Qual è la posizione del Consiglio di Stato circa l'eventuale introduzione nel nuovo regolamento di previdenza del principio contenuto nell'art. 20a ("Altri beneficiari") della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (25.6.1982), cioè la possibilità per un assicurato senza eredi diretti (coniuge/partner registrato e/o figli), di designare uno o più eredi cui sia destinato - in caso di decesso - il capitale di previdenza che egli ha accumulato durante la sua affiliazione alla CPDS?</p>	<p>L'art. 20a LPP - entrato in vigore al 10 gennaio 2005 - dà la facoltà agli Istituti di previdenza di prevedere prestazioni in favore di altri beneficiari, oltre alle prestazioni per vecchiaia, invalidità decesso (coniuge superstite/partner registrato). A parere di questo Consiglio il riconoscimento di prestazioni in favore di altri beneficiari oltre a quelle già previste va perlomeno suddiviso in due categorie e precisamente:</p> <p>a) <u>Prestazioni ai conviventi</u></p> <p>L'attuale e il nuovo piano assicurativo sono caratterizzati da un'accresciuta solidarietà fra gli assicurati, per cui, di principio, inserire nuovi beneficiari senza prevederne il finanziamento pregiudica l'equilibrio finanziario della CPDS.</p> <p>A questo proposito basta ricordare che l'aliquota dei contributi non è in funzione dell'età ma è uguale per tutti gli assicurati, che l'ammontare del supplemento sostitutivo AVS/AI è calcolato per tutti gli assicurati sul massimo della rendita AVS/AI, o ancora che si prevede la tutela dei redditi bassi per quanto riguarda il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI. La mancata assegnazione delle prestazioni in favore del convivente in caso di decesso rientra in questo contesto. Inserire questa nuova prestazione comporterebbe inevitabilmente ulteriori oneri per la CPDS, per i quali occorrerebbe reperire una copertura finanziaria. Oltre queste importanti considerazioni che depongono - senza per questo escludere a priori in un futuro un riesame della questione - per non prevedere questa prestazione, vi è un'altra motivazione altrettanto importante che è quella legata a un'armonizzazione dell'intero sistema sociale. Pertanto siamo del parere che sino a quando questa prestazione non sarà prevista anche nell'ambito del primo pilastro (AVS) un inserimento di questa prestazione da parte della CPDS non possa entrare in considerazione. A quel momento la questione potrà essere riesaminata in tutti i suoi aspetti al fine di proporre, se del caso, una soluzione equilibrata e sostenibile.</p>

b) Prestazioni ai figli oltre i 25 anni, genitori, fratelli/sorelle, ecc. designati dal beneficiario primario

La previdenza deve innanzitutto prevedere un'adeguata copertura dei rischi diretti (scopo principale del secondo pilastro). L'estensione della copertura in favore di rischi indiretti, a nostro parere, deve necessariamente essere messa in diretta relazione con il principio della solidarietà evocato per i conviventi e con la stabilità finanziaria della CPDS. Infatti l'assegnazione di una prestazione in favore di questi beneficiari mette a rischio questo principio. Non è sufficiente invocare a sostegno di questa richiesta il fatto che l'assicurato ha pagato per tanti anni i contributi e che in caso di decesso di quest'ultimo, gli stessi vanno integralmente persi perché rimangono acquisiti alla CPDS. Se si entra in questo contesto di valutazione allora si potrebbe mettere in discussione anche il principio del calcolo della pensione d'invalidità a 65 anni (previsto dalla LPP), perché l'assicurato ha versato i contributi solo per un numero limitato di anni, come pure altri elementi. A nostro avviso in questo ambito determinante nella decisione deve essere la condivisione del principio della solidarietà, il quale inevitabilmente porta con sé determinati presupposti che potrebbero avvantaggiare o svantaggiare i possibili beneficiari.

In taluni casi invece un intervento della CPDS in questo ambito potrebbe costituire una doppia prestazione. Infatti se l'interessato è beneficiario di una rendita AI/AVS più prestazione complementare, l'intervento della CPDS pensioni potrebbe portare alla soppressione o alla riduzione di quest'ultima prestazione per superamento del limite di reddito.

In passato (circa 30 anni orsono) la CPDS prevedeva la cosiddetta prestazione in favore dei "parenti bisognosi". Per le motivazioni che precedono è stata soppressa. Da ultimo rileviamo che in questo momento in cui l'obiettivo prioritario, è quello di risanare la CPDS con il sacrificio richiesto a tutte le parti in causa, l'introduzione di una nuova prestazione può sembrare una contraddizione.

Per queste ragioni il Consiglio di Stato ritiene per il momento non entrare nel merito di una possibile introduzione di questa prestazione, lasciando di conseguenza al futuro Organo supremo per competenza di pronunciarsi su questa tema.

Domanda della Sottocommissione del 25.7.2012	Risoluzione governativa n. 4155 del 20.8.2012
<p>a) Alla base della decisione del Consiglio di Stato di fissare il grado di copertura all'85% da raggiungere entro un lasso di tempo di 40 anni - che sconfessa in sostanza la richiesta avanzata all'unanimità dai presidenti dei partiti e dai capigruppo in Gran Consiglio durante l'incontro del mese di settembre 2011 (grado di copertura all'80%) - vi è unicamente la ragione riportata a pagina 39 del messaggio in oggetto («<i>La nuova Legge propone comunque di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31.12.2051 così da avere ancora una piccola riserva rispetto al grado minimo di copertura dell'80% che esige la LPP</i>»)?</p> <p>In caso contrario, quali sono gli altri motivi?</p>	<p>a) La LPP non esige unicamente il raggiungimento del grado di copertura minimo dell'80% entro il 2051, ma pone pure una serie di vincoli aggiuntivi. I vincoli relativi all'evoluzione dei gradi di copertura che devono essere rispettati durante il periodo di risanamento dagli istituti di previdenza che optano per rimanere in regime di capitalizzazione parziale, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il grado di copertura degli impegni verso i pensionati deve sempre essere pari ad almeno il 100% (art. 72a cpv. 1 lett. a LPP); - il grado di copertura globale e il grado di copertura degli assicurati attivi non deve scendere al di sotto del suo livello iniziale (art. 72a cpv. 1 LPP); - il grado di copertura globale al 31.12.2051 deve raggiungere almeno l'80% (art. 72a cpv. 1 lett. c LPP e lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 dicembre 2010); - qualsiasi aumento delle prestazioni deve essere integralmente finanziato mediante capitalizzazione vale a dire che in caso di aumento delle prestazioni il grado di copertura non può diminuire (art. 72a cpv. 1 lett. d LPP); - il grado di copertura deve raggiungere almeno il 60% dal 1° gennaio 2020 e il 75% dal 1° gennaio 2030, in caso contrario gli enti di diritto pubblico versano ai loro istituti di previdenza, sulla differenza, l'interesse minimo LPP (lettera c cpv. 2 disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 dicembre 2010). <p>Sul tema dei vincoli posti dalla LPP all'evoluzione dei gradi di copertura che devono essere rispettati e sui problemi specifici che sono stati affrontati nel piano di risanamento si vedano le pp. 25 e seg. del M6666 e il documento di AON Hewitt allestito per la riunione della Commissione CPDS del 26 aprile 2012 (allegato n. 3) che dimostra che mirando ad un grado di copertura dell'85% a fine 2051 i vincoli posti dalla LPP sono rispettati (cfr. p. 23 e seg.). Le misure di risanamento proposte, nel loro complesso permettono di rispettare con un piccolo agio i vincoli posti dalla LPP all'evoluzione dei gradi di copertura. Il vincolo più difficile da rispettare concerne il raggiungimento del grado di copertura del 75% a cui si arriva molto vicino nel 2030 per poi raggiungerlo completamente negli anni immediatamente successivi. Possiamo quindi affermare che il piano proposto per rapporto all'obiettivo del raggiungimento di un grado di copertura del 75% nel 2030, non è largheggiante.</p>

Se si mirasse all'obiettivo dell'80% nel 2052 il vincolo relativo al raggiungimento del grado di copertura del 75% nel 2030 non sarebbe raggiunto come dimostra il documento aggiuntivo allestito da AON Hewitt (**allegato n. 4**). Il contributo di ricapitalizzazione del Cantone da fr. 477.6 mio scende a fr. 374.9 mio e la quota annua da 22.6 mio a 17.8 mio. Lo studio mette però in evidenza che il mancato raggiungimento nel 2030 del grado di copertura del 75%, comporterà il versamento da parte del Cantone di interessi complessivi ammontanti a fr. 32.2 mio, ipotizzando un tasso di interesse minimo LPP dell'1,5 % (come attualmente). Tassi più elevati comporterebbero esborsi ben maggiori. Con il piano proposto l'esborso di interessi supplementari, per il mancato raggiungimento del grado di copertura minimo del 75% nel 2030 è limitato a fr. 3.2 mio, versamenti che si dovrebbero verificare negli anni dal 2030 al 2033. L'aspetto più problematico è comunque rappresentato dall'abbassamento del grado di copertura degli assicurati attivi che scende fino all'8%, mentre con il piano presentato il grado di copertura degli assicurati attivi non scende al di sotto del 13% attorno al 2020, per poi risalire. Limitando l'obiettivo di risanamento all'80% vi è quindi un maggior rischio di non riuscire a mantenere il grado di copertura degli assicurati attivi al di sopra dello 0% (0% che su suggerimento del perito della CPDS l'organo supremo fisserà probabilmente quale grado di copertura iniziale ai sensi dell'art. 72a LPP). Il mancato rispetto del grado di copertura iniziale degli assicurati attivi comporterebbe adozione di misure di risanamento supplementari da suddividere tra assicurati e datore di lavoro.

b) A quanto ammonterebbe il contributo annuale del Cantone qualora l'obiettivo del grado di copertura fosse l'80% rispettivamente il 90%, il 95% e il 100%?

I dati richiesti sono illustrati dalla tabella seguente:

Grado di copertura finale al 01.01.2052	80%	85%	90%	95%	100%
Ammontare contributo di ricapitalizzazione all'1.1.2013, in mio di CHF	374.9	477.6	580.3	682.9	785.6
Rata annua costante con interesse al 3,5%, in mio di CHF	17.8	22.6	27.5	32.4	37.2

Domanda della Sottocommissione del 25.7.2012	Risoluzione governativa n. 4155 del 20.8.2012																																			
<p>a) Con il nuovo sistema del primato dei contributi, qual è l'ipotesi di rendita pensionistica mensile per le persone affiliate alla CPDS dall'età di 20 anni - rispettivamente dall'età di 25 anni, 30 anni e 35 anni - che scelgono di andare in pensione anticipata a 58 anni?</p>	<p>Sulla base delle ipotesi utilizzate per le proiezioni allestite dal perito, con il nuovo piano in primato dei contributi si hanno le seguenti rendite a 58 anni per i nuovi assicurati che saranno affiliati alla CPDS a un'età di 20, 25, 30 e 35 anni e con uno stipendio lordo iniziale di fr. 70'000.-. È stato ipotizzato che i nuovi assicurati non apportino nessuna prestazione di libero passaggio:</p> <table border="1" data-bbox="790 352 2089 555"> <thead> <tr> <th>età all'affiliazione</th> <th>stipendio lordo iniziale</th> <th>stipendio lordo finale</th> <th>pensione in CHF a 58 anni (senza supplemento sostitutivo)</th> <th>supplemento sostitutivo AVS</th> <th>Totale pensione e supplemento sostitutivo</th> <th>%-uale pensione sullo stipendio assicurato finale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>70000</td> <td>144'070</td> <td>42826</td> <td>38637</td> <td>81463</td> <td>56.54%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>70000</td> <td>133'734</td> <td>33957</td> <td>33816</td> <td>67773</td> <td>50.66%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>70000</td> <td>122'685</td> <td>25984</td> <td>26634</td> <td>52618</td> <td>42.89%</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>70000</td> <td>110'577</td> <td>19429</td> <td>20308</td> <td>39737</td> <td>35.94%</td> </tr> </tbody> </table>	età all'affiliazione	stipendio lordo iniziale	stipendio lordo finale	pensione in CHF a 58 anni (senza supplemento sostitutivo)	supplemento sostitutivo AVS	Totale pensione e supplemento sostitutivo	%-uale pensione sullo stipendio assicurato finale	20	70000	144'070	42826	38637	81463	56.54%	25	70000	133'734	33957	33816	67773	50.66%	30	70000	122'685	25984	26634	52618	42.89%	35	70000	110'577	19429	20308	39737	35.94%
età all'affiliazione	stipendio lordo iniziale	stipendio lordo finale	pensione in CHF a 58 anni (senza supplemento sostitutivo)	supplemento sostitutivo AVS	Totale pensione e supplemento sostitutivo	%-uale pensione sullo stipendio assicurato finale																														
20	70000	144'070	42826	38637	81463	56.54%																														
25	70000	133'734	33957	33816	67773	50.66%																														
30	70000	122'685	25984	26634	52618	42.89%																														
35	70000	110'577	19429	20308	39737	35.94%																														
<p>b) Quali sarebbero i principali cambiamenti (tra l'altro a livello di eventuali benefici per l'istituto di previdenza) qualora il limite di età per consentire il pensionamento anticipato fosse innalzato a 59 anni rispettivamente a 60 anni?</p>	<p>Nel piano in primato dei contributi la pensione versata dipende dal capitale accumulato al momento del pensionamento per cui, di principio, innalzare l'età del pensionamento non porta beneficio alla CPDS. Per gli assicurati che beneficiano delle garanzie, secondo i calcoli del perito innalzare l'età del pensionamento a 59 o 60 anni rappresenta un onere supplementare. Infatti per la CPDS il costo del pensionamento di un sessantenne è superiore al costo del pensionamento per un cinquantottenne (differenza tra la riserva matematica e la PLP al pensionamento per un assicurato che viene pensionato). Si ricorda che gli ultra cinquantenni al 31 dicembre 2012 hanno la garanzia di un importo di pensione pari all'importo risultante al 31 dicembre calcolato secondo l'attuale piano in primato delle prestazioni, oppure all'importo risultante dal nuovo piano in primato dei contributi, se superiore. L'aumento dell'età del pensionamento anticipato di principio non apporta benefici finanziari all'istituto di previdenza. Per l'amministrazione cantonale inoltre ci potrebbe essere una corsa al pensionamento anticipato da parte di coloro che già hanno compiuto i 58 anni prima del 31.12.2012, ciò che potrebbe causare dei problemi nell'erogazione dei servizi statali e dei servizi degli Enti affiliati alla CPDS.</p>																																			

10.2.2 Lettera della Sottocommissione del 14.8.2012 (domande del gruppo PS): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012

Domanda gruppo PS del 14.8.2012	Risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012
<p>Da quanto abbiamo potuto dedurre dal messaggio, gli impiegati e i docenti assunti prima del 1. gennaio 1995 e con meno di 50 anni al 1.1.2013 sono quelli colpiti dai maggiori peggioramenti introdotti dal nuovo piano assicurativo: le loro perdite sulla rendita di vecchiaia a 60 anni rispetto al piano attuale (se tutto dovesse andare bene) ammontano al 16-20%! Quali soluzioni si possono introdurre per dimezzare le perdite per questi 650 assicurati.</p>	<p>Il piano di risanamento allestito in collaborazione con il perito ha quale obiettivo principale il risanamento della CPDS sull'arco di 39 anni. Inoltre il piano assicurativo della CPDS dovrà prevedere prestazioni per le quali esiste il relativo finanziamento. Pertanto, al momento attuale, non vi sono ulteriori spazi di miglioramento delle prestazioni, oltre all'aumento degli accrediti di vecchiaia (+1 % per rapporto alla proposta del 2010 della Commissione della CPDS) da noi deciso.</p> <p>Nel progetto del messaggio è prevista una specifica norma transitoria per tutelare le persone con 50 anni e più d'età, che prevede la garanzia delle prestazioni acquisite alle diverse scadenze di pensionamento (58 anni fino a 65 anni) calcolate al 31 dicembre 2012.</p> <p>Questa norma transitoria è stata concepita secondo il principio di una ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel proprio Istituto di previdenza, nel senso che quest'ultimo non dovrebbe modificare in modo significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato che progressivamente si avvicina all'età che da diritto al pensionamento o al prepensionamento o che già ha un'età che gli permetterebbe di far capo a queste possibilità. Questa garanzia è stata estesa fino all'età di 50 anni per un motivo oggettivamente sostenibile. Infatti, qualora un assicurato volesse completare le prestazioni pensionistiche della CPDS con una copertura individuale aggiuntiva (ad esempio costituendo un terzo pilastro) deve poter disporre di un lasso di tempo adeguato allo scopo.</p> <p>Un'estensione ulteriore delle garanzie a favore degli assicurati attuali metterebbe a rischio l'equilibrio del nuovo piano assicurativo allestito con notevole impegno dalla Commissione della CPDS, con il supporto del perito.</p> <p>Con queste argomentazioni riteniamo quindi che spingersi oltre a quanto già previsto, a parere di questo Consiglio non è giustificato e ragionevolmente non proponibile. Può servire inoltre rammentare che i vari interventi di riforma parziale succedutisi in passato hanno creato delle disparità di trattamento fra i vari assicurati (ad esempio fra gli assicurati affiliati alla CPDS prima dell'1.1.1995 e quelli affiliatisi a decorrere da tale data). Ne consegue che un nuovo piano assicurativo che non conosce simili disparità di trattamento previdenziale fra assicurati inevitabilmente comporta cambiamenti diversi fra le varie categorie di assicurati.</p>

Domanda gruppo PS del 14.8.2012	Risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012
<p>In un'ottica di parità dei sessi e di minimizzazione delle conseguenze per chi interrompe la carriera per la cura di figli, rispettivamente per chi lavora a tempo parziale appare importante ridurre la quota di coordinamento e aumentare di conseguenza il salario assicurato alla CPDS: la quota di coordinamento ammonta nel nuovo piano (art. 10 della nuova legge, che non specifica che la quota di coordinamento è proporzionale al grado d'occupazione) a 7/8 della rendita massima AVS semplice (24'360 fr, rispettivamente 27'840 fr). Visti anche i peggioramenti del piano assicurativo che colpiscono gli assicurati entrati prima del 1.1.95, non sarebbe opportuno mantenere la quota di coordinamento in vigore sino al 1.1.1995 (2/3 della rendita massima semplice AVS: 18'560 fr), estenderla a tutti gli assicurati e specificare che la quota di coordinamento è proporzionale al grado d'occupazione del dipendente?</p>	<p>La questione sollevata merita sicuramente attenzione e va esaminata in tutti i suoi aspetti. Per fare questo la stessa va suddivisa in due parti, perché a nostro parere le casistiche sono differenti.</p> <p>La prima casistica che entra in considerazione è quella concernente gli assicurati che interrompono l'attività lavorativa. A questo proposito è necessario rilevare che nell'ambito della previdenza professionale (sia in primato delle prestazioni sia in primato dei contributi) le prestazioni sono calcolate in base ai contributi versati (senza periodo di interruzione) che si traducono in numero di anni di assicurazione o in capitale di vecchiaia, a dipendenza del piano applicato.</p> <p>Nel caso in cui si verifica un'uscita (per dimissioni, ecc.) l'assicurato ha diritto alla prestazione di libero passaggio. Al momento di una nuova affiliazione alla CPDS per riavvio di un'attività lavorativa la prestazione di libero passaggio deve essere riversata all'Istituzione di previdenza. Per colmare eventuali lacune contributive l'assicurato può, nell'ambito di quanto statutariamente previsto, corrispondere contributi suppletivi (riscatti di anni d'assicurazione mancanti). Nello stabilire l'ammontare delle prestazioni, nel contesto della previdenza professionale, vi è quindi una diretta relazione fra contributi e prestazioni. Diversa invece la situazione per quanto attiene al primo pilastro, che riconosce specifici bonus agli assicurati che interrompono l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura dei figli o all'assistenza a persona bisognose. Per queste ragioni, pur comprendendo le motivazioni di carattere sociale a sostegno della proposta, riteniamo la stessa non proponibile.</p> <p>La seconda casistica - che ricordiamo concerne anche in questo caso tutti gli assicurati (uomini e donne) - riteniamo sia risolta in modo adeguato ed equo dalle norme proposte. Infatti l'art. 10 contenuto nella proposta di nuova Legge sull'Istituto di previdenza stabilisce i principi generali per definire lo stipendio assicurato, con il preciso rimando (cpv. 4) alle competenze dell'Istituto di previdenza relative alla determinazione dello stipendio assicurato.</p> <p>Il progetto di Regolamento di previdenza (cfr. allegato al M6666) all'art. 14 indica in modo dettagliato e completo le modalità di determinazione dello stipendio assicurato, e in particolare al cpv. 5 precisa che lo stipendio assicurato e l'importo fisso (quota di coordinamento) sono ridotti in caso di grado d'occupazione parziale.</p> <p>Queste modalità di calcolo - che per quanto riguarda la CPDS sono applicate già dall'1.1.1976 - rispondono in modo completo e adeguato alle legittime preoccupazioni espresse dal gruppo PS, per cui non si giustifica l'introduzione di altre misure.</p>

Domanda gruppo PS del 14.8.2012

Chiediamo un confronto sulla somma sugli accrediti tra il nuovo piano pensionistico del Cantone e quello della Città di Zurigo, come pure un confronto sui tassi di conversione per determinare la rendita di vecchiaia. Chiediamo pure un confronto dei salari per un impiegato qualificato, un infermiere e un docente di scuola elementare al minimo e al massimo della carriera, rispettivamente della rendita prevedibile per queste tre figure professionali.

Risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012

La Cassa pensioni della Città di Zurigo (PKZH) è una delle più grandi del paese. Per effettuare il confronto richiesto abbiamo attinto le informazioni dal sito Internet della PKZH (www.pkzh.ch). Gli accrediti di vecchiaia della PKZH e del nuovo piano assicurativo della CPDS sono i seguenti:

CP Città di Zurigo		CPDS nuovo piano	
età	accrediti di vecchiaia	età	accrediti di vecchiaia
25-29	11%	20-34	13%
30-34	14%	35-44	16%
35-39	17%	45-54	19%
40-44	20%	55-65	22%
45-49	23%		
50-54	25%		
55-59	27%		
60-63	29%		
64-65	18%		

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati sullo stipendio assicurato che corrisponde allo stipendio base dedotta la quota di coordinamento. La PKZH computa una quota di coordinamento pari alla rendita massima AVS/AI che per il 2012 corrisponde a CHF 27'840. Il nuovo piano assicurativo della CPDS prevede, per contro, una quota di coordinamento pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI, pari per il 2012, a CHF 24'360. Ne consegue che a parità di retribuzione il salario assicurato presso la CPDS è più elevato di quello presso la PKZH. Agli assicurati della PKZH sono accreditati i bonifici di vecchiaia a partire dai 25 anni mentre presso la CPDS a partire dai 20 anni. Supponendo uno stipendio base di CHF 70'000 lo stipendio assicurato per la PKZH risulta essere di CHF 42'160 e per la CPDS di CHF 45'640. Calcolando l'avere di vecchiaia che viene accumulato per il periodo completo di assicurazione nei due piani, senza considerare l'attribuzione di interessi, nel caso della PKZH viene accumulato un avere di vecchiaia di CHF 352'879 e nel caso della CPDS di CHF 349'146. Su uno stipendio di CHF 70'000, ipotizzando il periodo completo di contribuzione, presso le due casse pensioni viene quindi accumulato un capitale analogo in valori assoluti, sebbene, se ci si esprime in percentuale dello stipendio assicurato, presso la PKZH viene raggiunta una percentuale dell'837% e presso la CPDS una percentuale inferiore, pari al 765% dello stipendio assicurato.

I tassi di conversione utilizzati dalla PKZH e dal piano previsto dalla CPDS sono i seguenti:

età pensionamento	CPDS piano primato contributi	CP città di Zurigo
58	5.30%	5.27%
59	5.41%	5.38%
60	5.52%	5.49%
61	5.63%	5.61%
62	5.76%	5.74%
63	5.89%	5.87%
64	6.03%	6.01%
65	6.17%	6.16%

I tassi di conversione sono praticamente identici nei due casi poiché la CPDS adotterà le stesse basi tecniche utilizzate dalla PKZH (consigliate dal perito), con lo stesso tasso tecnico (3,5%). Applicando il tasso di conversione previsto a 65 anni si giunge quindi ad una pensione di CHF 21'737 per la PKZH (352'879 x 6.16%) e di CHF 21'542 (349'146 x 6.17%) per la CPDS. A 60 anni per contro presso la PKZH è raggiunto un avere di vecchiaia di CHF 301'022 e presso la CPDS di CHF 298'942, capitale che permetterà di versare una pensione di CHF 16'526 da parte della PKZH e di CHF 16'502 da parte della CPDS.

	PKZH	CPDS
Accrediti di vecchiaia totali a 65 anni in % dello stipendio assicurato	837%	765%
Quota di coordinamento	27'840	24'360
Stipendio assicurato per uno stipendio base di CHF 70'000	42160	45640
Avere di vecchiaia a 65 anni	352'879	349'146
Tasso di conversione a 65 anni	6.16%	6.17%
Pensione a 65 anni	21'737	21'542
Avere di vecchiaia a 60 anni	301'022	298'942
Tasso di conversione a 60 anni	5.49%	5.52%
Pensione a 60 anni	16'526	16'502

Tenuto conto della distribuzione degli accrediti di vecchiaia, della quota di coordinamento e dei tassi di conversione, il nuovo piano assicurativo tiene il confronto con quello della PKZH. Per quanto riguarda il confronto salariale richiesto, riteniamo che esso esuli dal contesto del risanamento pur comprendendo la rilevanza della questione.

Invece per quanto riguarda la pensione che potrà essere raggiunta per coloro che saranno affiliati alla CPDS dopo l'adozione del nuovo piano, possiamo rimandare a quanto contenuto nel M6666 alla p. 102. In particolare nell'ipotesi che gli interessi riconosciuti sull'avere di vecchiaia corrispondono all'incremento dello stipendio assicurato durante tutto il periodo, l'assicurato CPDS raggiungerà il 47,2% di pensione dello stipendio assicurato al momento del pensionamento. A titolo di confronto con la stessa ipotesi nel piano della PKZH viene raggiunto una pensione pari al 51,6% dello stipendio assicurato che è però attualmente inferiore allo stipendio assicurato CPDS di CHF 3'480.

Domanda gruppo PS del 14.8.2012	Risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012
<p>Chiediamo di valutare l'elaborazione di un articolo nella legge che Introduca una compensazione del carovita per I dipendenti che percepiscono rendite basse, al fine di garantire il loro potere d'acquisto. Il costo di questa prestazione sociale andrebbe posto a carico direttamente dei datori di lavoro e non della CPDS.</p>	<p>È opportuno ricordare che le pensioni che decorrono già attualmente, come pure i bonifici di vecchiaia che determineranno l'ammontare dell'avere di vecchiaia sul quale verrà calcolata la futura pensione, hanno una diretta relazione con lo stipendio dell'assicurato e con il periodo di versamento dei contributi. Di conseguenza la pensione dipenderà da questi due elementi fondamentali. Più alto sarà lo stipendio e maggiore sarà il periodo di contribuzione, più elevata sarà la pensione di diritto.</p> <p>Accanto al principio generale che fa dipendere l'entità della pensione dai contributi versati, anche il nuovo piano in primato dei contributi contiene delle tutele particolari per gli assicurati con redditi modesti.</p> <p>Infatti per stabilire l'ammontare del supplemento sostitutivo AVS/AI (per gli assicurati(e) pensionati(e) prima dei 65 rispettivamente 64 anni) si fa riferimento alla rendita AVS/AI massima e ciò indipendentemente dal fatto se l'assicurato avrà o meno diritto alla rendita massima AVS.</p> <p>Inoltre per definire le modalità di ripartizione del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI si è prevista la tutela dei redditi bassi, nel senso che se la pensione è pari o inferiore al limite soglia del 75% della rendita AVS massima (attualmente fr. 20'880.00) il finanziamento è a carico totalmente dei datori di lavoro.</p> <p>Queste due misure assieme permettono di elevare l'ammontare delle pensioni più basse. Introdurre un meccanismo legato alle modalità di riconoscimento dell'indennità di rincaro nei termini da voi proposti - e ciò indipendentemente dall'onere finanziario che vorreste porre a carico del datore di lavoro - per migliorare le pensioni più basse, a nostro parere, significa inserire nel contesto del secondo pilastro un ulteriore elemento di socialità accanto ad altri che la CPDS già prevede.</p> <p>Di principio reputiamo infine che elementi aggiuntivi di carattere sociale dovrebbero essere piuttosto prerogativa del primo pilastro visto anche la sua funzione nell'ambito del sistema previdenziale nazionale.</p> <p>Per questi motivi non riteniamo di dover aderire alla proposta.</p>

10.2.3 Lettera della Sottocommissione del 4.9.2012 (domande di A. Bignasca e dei gruppi Verdi e PPD): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012

Domanda del gruppo Verdi del 4.9.2012	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012
<p>Molti impiegati del Cantone beneficiano di rendite "gonfiate" a causa della ben nota prassi degli scatti di classe negli ultimi anni di lavoro. Al risanamento della CPDS sono chiamati un po' tutti, ma non chi ha particolarmente beneficiato e continuerà a beneficiare delle rendite. È possibile ipotizzare un contributo di solidarietà da parte degli attuali beneficiari delle rendite, in particolare quelle elevate? Esistono delle basi legali? Altri Cantoni hanno chiesto dei contributi ai beneficiari di prestazione?</p>	<p>A mente di questo Consiglio non risultano procedure nei termini da voi indicati. Riteniamo comunque che qualora in passato si fossero verificate situazioni di questo genere, verosimilmente dovrebbe trattarsi di casi isolati e comunque ora superati dai tempi. Bisogna infatti ricordare che con l'entrata in vigore della modifica del 10 ottobre 2000 della legge sulla CPDS il calcolo della pensione di vecchiaia/anticipata avviene sulla media degli stipendi assicurati degli ultimi 10 anni e non più sull'ultimo stipendio assicurato, e quindi si è posto rimedio a queste potenziali situazioni di rischio supplementare per la CPDS.</p> <p>Nell'ambito del piano di risanamento proposto i beneficiari di pensione danno il loro contributo con il blocco dell'indicizzazione delle pensioni sino al limite cumulato del 15%. Per rapporto alla situazione attuale, che prevede un adeguamento al rincaro delle pensioni nella misura del 50%, vi è quindi uno sforzo supplementare del 50%.</p> <p>In merito alla possibilità di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei pensionati è opportuno segnalare che per costante giurisprudenza, l'ammontare della pensione versata costituisce un vero e proprio diritto acquisito, e quindi in quanto tale è tutelato da specifiche norme transitorie. In concreto la pensione stabilita al momento del pensionamento aumentata degli adeguamenti al rincaro stabiliti dalla Legge e dal Regolamento, non può per nessun motivo essere ridotta.</p> <p>Fatta questa precisazione è però doveroso ricordare che l'art. 65d LPP - Misure in caso di copertura insufficiente - prevede la possibilità di richiedere un contributo ai pensionati per risanare la copertura insufficiente. Questo contributo non può però ridurre l'ammontare della pensione acquisita, ma deve essere calcolato unicamente sulla parte relativa ad aumenti riconosciuti negli ultimi 10 anni, non prescritti da disposizioni legali o regolamentari. (La CPDS non ha mai accordato aumenti di pensione non previsti dalle disposizioni legali o regolamentari). Inoltre si può far capo a questa possibilità solo se altre misure non consentono di raggiungere l'obiettivo.</p> <p>In conclusione oltre alla sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro non è attualmente possibile introdurre alcuna altra misura a carico dei pensionati.</p>
<p>Domanda di Attilio Bignasca del 4.9.2012</p>	<p>Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012</p>
<p>Si gradirebbero ricevere i nominativi dei componenti della Commissione e del Comitato della CPDS nel 1992, nel 1996, nel 2000, nel 2004, nel 2010 e nel 2012, specificando quali sono i membri designati" dal personale e quali quelli nominati dal datore di lavoro (dal Consiglio di Stato).</p>	<p>L'allegato n. 1 alla presente lettera risponde in modo compiuto alla richiesta d'informazione del deputato Attilio Bignasca.</p>

Domanda del gruppo PPD del 4.9.2012	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012																																
<p>Quanti dipendenti richiedono il pensionamento anticipato (58-59 anni) e il pensionamento flessibile (da 60 a 65 anni) per ogni classe di età? Si richiedono i seguenti dati per gli ultimi dieci anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero di dipendenti per ogni classe di età da 58 a 65 anni; - il numero di beneficiari del pensionamento anticipato; - la percentuale per ogni classe di età; - la situazione professionale dei prepensionati. <p>[domanda gruppo PPD 4.9.2012]</p>	<p>Gli allegati n. 2 e 3 illustrano in modo esaustivo l'evoluzione dei pensionamenti anticipati e di vecchiaia negli ultimi 10 anni, come pure la ripartizione per classi di età.</p> <p>Non è possibile invece fornire la percentuale per classi di età, perché questi dati riferiti al totale degli assicurati attivi non sono disponibili nella loro evoluzione anno per anno, in particolare per quanto riguarda gli enti esterni.</p> <p>In merito alla situazione professionale dei casi di prepensionamento vi possiamo confermare che non vengono svolte verifiche supplementari per accertare eventuali attività accessorie, perché nella fattispecie l'assicurato fa uso di una facoltà riconosciutagli dalla legge sulla CPDS. Una verifica di queste eventuali attività - pur riconoscendo che esiste una questione di opportunità - potrebbe essere giustificata solo alla condizione di introdurre nel futuro Regolamento di previdenza una specifica disposizione concernente il reddito accessorio. Le attuali disposizioni, per volontà del Legislatore, non prevedono nulla in merito.</p>																																
Domanda del gruppo PPD del 4.9.2012	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012																																
<p>Qual è l'evoluzione degli assicurati esterni negli ultimi 20 anni (enti e numero effettivo)?</p>	<p>Questa indicazione è disponibile unicamente per il numero degli Enti dal momento in cui sono state introdotte le nuove norme contabili RPC26, ossia dall'esercizio 2005. Al momento attuale gli assicurati degli Enti esterni sono 3835 unità. La tabella che segue indica la relativa evoluzione:</p> <table border="1" data-bbox="1111 879 1700 1174"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Enti di diritto pubblico</th> <th>Enti di diritto privato sussidiati dal Cantone</th> <th>Totale enti di diritto pubblico e privato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2005</td> <td>102</td> <td>49</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>104</td> <td>48</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>104</td> <td>48</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>104</td> <td>48</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>104</td> <td>46</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>104</td> <td>46</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>101</td> <td>47</td> <td>148</td> </tr> </tbody> </table> <p>Come si può rilevare non vi sono variazioni significative. Le stesse sono dovute alla realizzazione di alcuni processi aggregativi nel Cantone.</p>	Anno	Enti di diritto pubblico	Enti di diritto privato sussidiati dal Cantone	Totale enti di diritto pubblico e privato	2005	102	49	151	2006	104	48	152	2007	104	48	152	2008	104	48	152	2009	104	46	150	2010	104	46	150	2011	101	47	148
Anno	Enti di diritto pubblico	Enti di diritto privato sussidiati dal Cantone	Totale enti di diritto pubblico e privato																														
2005	102	49	151																														
2006	104	48	152																														
2007	104	48	152																														
2008	104	48	152																														
2009	104	46	150																														
2010	104	46	150																														
2011	101	47	148																														

Domanda del gruppo PPD del 4.9.2012	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012																
<p>Alla CPDS sono affiliati circa 60 Comuni su un totale di 147; in particolare non sono affiliati i Comuni più popolosi (tranne Mendrisio). Qual è stata l'evoluzione dei Comuni affiliati alla CPDS?</p>	<p>La tabella che segue indica la relativa evoluzione:</p> <table border="1" data-bbox="1111 256 1476 515"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Numero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2005</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table> <p>Come anticipato alla lettera b) questa tabella conferma in dettaglio l'indicazione secondo la quale la variazione è dovuta principalmente ai processi aggregativi (uscita dalla CPDS), che viene compensata da un corrispondente aumento degli altri enti, perché se poniamo attenzioni al numero complessivo, lo stesso rimane pressoché invariato nel tempo.</p>	Anno	Numero	2005	69	2006	70	2007	70	2008	70	2009	64	2010	64	2011	61
Anno	Numero																
2005	69																
2006	70																
2007	70																
2008	70																
2009	64																
2010	64																
2011	61																
Domanda del gruppo PPD del 4.9.2012	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012																
<p>Come hanno organizzato la previdenza professionale i principali Comuni ticinesi, ossia Lugano, Bellinzona, Locarno, Giubiasco, Ascona, Biasca, Chiasso e Minusio (tra l'altro fondazione propria o adesione a una fondazione collettiva)?</p>	<p>I Comuni di Lugano, Locarno e Chiasso hanno il proprio Istituto di previdenza. I Comuni di Ascona, Bellinzona, Giubiasco e Biasca sono affiliati ad una cassa collettiva. Invece il Comune di Minusio è affiliato alla CPDS.</p>																

Domanda del gruppo PPD del 4.9.2012	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012
<p>Non sarebbe opportuno togliere le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato dalla nuova legge sull'istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, rinviare tutto alla LORD e, per il versamento delle prestazioni, all'Amministrazione cantonale?</p> <p>[domanda gruppo PPD 4.9.2012]</p>	<p>Effettivamente nel tempo i criteri del pensionamento anticipato hanno avuto una significativa evoluzione e per quanto riguarda la CPDS dei dipendenti dello Stato inizialmente il pensionamento anticipato era legato al concetto della fedeltà (anni di servizio) al datore di lavoro e per questo il supplemento sostitutivo AVS/AI era a carico diretto di quest'ultimo (la pensione base comunque era a carico della CPDS).</p> <p>Con la modifica della legge sulla CPDS, entrata in vigore al 10.1.2005, la CPDS si è assunta il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI nella misura del 25%). Il rimanente 75% è carico degli assicurati stessi e dei datori di lavoro, mediante una chiave di riparto che tutela i redditi bassi. La quota a carico degli assicurati è dedotta direttamente dalla pensione base di diritto. La deduzione è permanente. Pur accollando integralmente (100%) il finanziamento agli assicurati e ai datori di lavoro, anche nel nuovo piano assicurativo il criterio di ripartizione è stato mantenuto invariato, mantenendo quindi ancora la tutela dei redditi bassi. Come si può dedurre da queste considerazioni, pur non assumendosi più l'onere del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI, anche nel nuovo piano assicurativo la CPDS continuerà a prendersi a carico la pensione base e i relativi supplementi e inoltre vi sarà ancora una relazione diretta con l'ammontare della pensione per stabilire la ripartizione dell'onere del supplemento sostitutivo AVS/AI. Oltre a questa precisazione bisogna inoltre considerare che per gli assicurati con 50 anni e più di età, pur con il blocco dello stipendio determinante, sostanzialmente, rimarrà in vigore il sistema attuale.</p> <p>Un'eventuale modifica della proposta non coinvolgerebbe solo il Cantone ma toccherebbe anche i 150 datori di lavoro esterni, oltre a tutti i Comuni perché i docenti comunali sono affiliati alla CPDS.</p> <p>Pertanto una modifica nei termini posti dalla domanda aumenterebbe unicamente il lavoro amministrativo, e potrebbe di conseguenza porre delle difficoltà a tutti gli Enti esterni ed ai Comuni.</p> <p>A quanto ci risulta anche il Gruppo di risanamento costituito dalla Commissione della CPDS ha esaminato la possibilità di un trasferimento integrale ai datori di lavoro della gestione del supplemento sostitutivo. Fatti i debiti accertamenti il gruppo è giunto alla conclusione di accantonare questa possibilità, considerata la stretta relazione esistente tra l'entità della pensione e la ripartizione del finanziamento tra assicurato e datore di lavoro del supplemento sostitutivo AVS/AI, e quindi di lasciare questo compito ancora alla CPDS.</p> <p>Per queste motivazioni questo Consiglio ritiene quindi che la soluzione proposta, inserita nel piano di risanamento della CPDS, debba essere mantenuta.</p>

Domanda del gruppo PPD del 4.9.2012	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012
<p>Gli acquisti di anni di contribuzione sono deducibili fiscalmente anche oltre il minimo LPP?</p>	<p>Secondo le disposizioni federali (cfr. LPP) l'assicurato può riscattare anni di assicurazione o effettuare versamenti supplementari (a dipendenza del piano assicurativo applicato), nella misura in cui l'Istituto di previdenza riconosce un corrispondente aumento delle prestazioni di diritto. Il principio della deducibilità dei contributi alla previdenza professionale è dato dall'art. 32 lett. d) LT.</p> <p>Va però segnalato che, secondo le disposizioni federali, un riscatto eseguito negli ultimi tre anni che precedono il pensionamento per vecchiaia non è ammesso nella misura in cui l'assicurato intende far capo al momento del pensionamento a una capitalizzazione totale o parziale. Per poter dedurre fiscalmente l'eventuale somma di acquisto l'assicurato deve quindi attestare per iscritto la rinuncia alla capitalizzazione totale o parziale riferita alla somma di acquisto.</p> <p>Per la CPDS questo termine è fissato a 57 anni compiuti.</p>
Domanda del gruppo PPD del 4.9.2012	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012
<p>Il Consiglio di Stato ha valutato, nell'ambito del piano di risanamento della CPDS, l'eventualità di procedere al versamento a quest'ultima di un contributo unico di ricapitalizzazione - soluzione del resto scelta dal Cantone Zurigo per risanare la BVK - andando ad acquisire l'importo necessario sul mercato finanziario, oggi come oggi caratterizzato da condizioni (tassi) assai favorevoli?</p> <p>In caso positivo, per quali motivi non si è optato per tale soluzione, preferendo il versamento di un contributo di capitalizzazione di fr. 477.6 milioni di fr. versato ratealmente dal Cantone con un tasso di remunerazione complessivo del 3,5% sul debito residuo? In caso negativo, qual è la posizione del Consiglio di Stato al riguardo?</p>	<p>La soluzione prevista dal M6666 è stata scelta per diversi motivi in alternativa al reperimento sul mercato dei capitali dei CHF 477,6 mio. da versare immediatamente alla CPDS. Infatti il versamento dilazionato sull'arco di 39 anni mette parzialmente al riparo la CPDS dai rischi di mercato. Inoltre il versamento dell'interesse del 3,5% sul residuo rappresenta pure una misura di risanamento, intesa come garanzia di rendimento, da un lato e dall'altro rappresenta un rendimento che la CPDS difficilmente potrebbe raggiungere nel settore dell'investimento a reddito fisso.</p> <p>Inoltre la modalità prescelta da la possibilità al Cantone di procedere anche ad una copertura per lo meno parziale dell'importo di ricapitalizzazione fissato attraverso l'apporto di immobili amministrativi come risulta dalla pag. 20 del M6666.</p> <p>È pur vero che con i tassi attuali lo Stato attraverso il finanziamento sul mercato dei capitali avrebbe un risparmio importante ma sul lungo periodo (39 anni) il tasso del 3,5% storicamente non appare esagerato.</p>

10.2.4 Lettera della Sottocommissione del 4.9.2012 (proposte dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012

Proposta dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012
<p>Introduzione della quota di coordinamento in vigore fino all'1.1.1995 (2/3 della rendita massima semplice AVS: fr. 18'560.00), estendendola a tutti gli assicurati?</p>	<p>Attualmente gli assicurati ante 31.12.1994 hanno una deduzione di coordinamento di CHF 18'560.00 (2/3 della rendita massima AVS), mentre coloro che sono entrati alla CPDS dopo l'1.1.1995 hanno una deduzione di coordinamento di CHF 27'840.00 (pari alla rendita massima AVS). A parità di stipendio lordo coloro che sono entrati dopo l'1.1.1995 hanno quindi uno stipendio assicurato inferiore.</p> <p>Con il nuovo piano si propone una quota di coordinamento uguale per tutti gli assicurati pari ai 7/8 della rendita massima AVS. La quota di coordinamento per tutti gli assicurati ammonterà quindi a CHF 24'360.00 (calcolata sulla rendita AVS massima di CHF 27'840.00). Anche nel nuovo piano previdenziale la quota di coordinamento è ridotta proporzionalmente al grado di occupazione.</p> <p>La riduzione della quota di coordinamento per il nuovo piano previdenziale da CHF 24'360.00 a CHF 18'560.00 ha le seguenti ripercussioni di ordine finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'aumento dei contributi pagati dagli assicurati e dai datori di lavoro a seguito dell'aumento del salario assicurato.</i> L'aliquota per gli assicurati è pari all'11,50/0 e per i datori di lavoro al 17,6%). Rispetto al salario assicurato previsto dal nuovo piano in primato dei contributi gli assicurati avrebbero un maggior stipendio assicurato di CHF 5'800.00 (CHF 24'360.00 - CHF 18'560.00). Stimando che i 14'365 assicurati alla CPDS equivalgano a 12'000 impiegati a tempo pieno la CPDS, quali contributi degli assicurati, incasserebbe CHF 8 mio di CHF all'anno in più (12'000 x 5'800 x 11.5%). I datori di lavoro dal canto loro verserebbero 12.2 mio. di CHF in più all'anno. (12'000 x 5'800 x 17.6%). - <i>L'aumento dello stipendio assicurato comporta un aumento degli accrediti di vecchiaia e quindi un aumento del capitale al pensionamento e quindi un aumento della pensione.</i> Per uno stipendio lordo di CHF 70'000 secondo l'ipotesi della regola d'oro per i futuri nuovi assicurati la pensione aumenterebbe del 12,7% per rapporto al piano proposto con il M6666 (a 65 anni la pensione passerebbe da CHF 21'402 a CHF 24'280 e per il pensionamento a 60 anni da CHF 16'502 a CHF 18'599). Per coloro che già sono affiliati alla CPDS tanto più sono giovani tanto maggiore sarà il miglioramento che sarà comunque inferiore rispetto ai futuri nuovi affiliati. - <i>L'aumento dello stipendio assicurato fa aumentare l'importo del "margine sui contributi" che contribuisce al risanamento della CPDS.</i> I contributi supplementari incassati dalla CPDS sarebbero quindi 20.2 mio di CHF all'anno a seguito della riduzione della quota di coordinamento. Di questi 20.2 mio di CHF, ritenuto che sul totale del 29,1 per cento del contributo totale 1'8,61 % rappresenta il margine sui contributi a disposizione per il risanamento (cfr. pag. 12 doc. Hewitt 26 aprile 2012 consegnato alla Sottocommissione), 6 mio di CHF supplementari risultano a disposizione per il risanamento. Indicativamente il Cantone potrebbe quindi ridurre il contributo annuo per la ricapitalizzazione della CPDS da 22.6 mio a 16.6 mio di CHF. Queste cifre vanno comunque verificate inserendole nel modello di calcolo evolutivo sull'arco dei 40 anni allestito dal perito.

Oltre a queste considerazioni bisogna ricordare che nel 1994 (cfr. M4279) il Legislatore ha approvato l'aumento della quota di coordinamento a partire dal 10.1.1995 dai 2/3 ai 3/3 della rendita AVS/AI massima, perché con la quota di coordinamento ferma ai 2/3 nei casi d'invalidità sovente si verifica una situazione di sovrassicurazione, vale a dire che la somma delle prestazioni sociali supera il 90% del salario lordo perso.

In buona sostanza l'assicurato in questa situazione pur avendo versato contributi superiori, si vede la sua pensione d'invalidità ridotta proporzionalmente all'entità della sovrassicurazione (importo eccedente il 90% del salario lordo perso).

Introdurre nuovamente il coordinamento corrispondente ai 3/3 della rendita AVS/AI massima potrebbe comportare perlomeno per gli assicurati dopo l'1.1.1995 un aumento dei casi di sovrassicurazione per rapporto alla situazione attuale.

- *L'aumento dello stipendio assicurato fa diminuire l'accantonamento per le garanzie per gli assicurati che hanno già compiuto i 50 anni al 31.12.2012.*

Come risulta dalla pag. 18 del documento di AON Hewitt del 26.4.2012 che illustra il piano di risanamento della CPDS, il costo delle garanzie ammonta a CHF 475,3 mio. (cfr. anche pag. 22 M6666). L'aumento dello stipendio assicurato fa diminuire il costo delle garanzie che quindi dovranno essere ricalcolate dal Perito.

Per gli assicurati affiliati dopo l'1.1.1995 con il nuovo piano vi è già comunque un importante aumento del salario assicurato. Segnaliamo inoltre che coloro che sono stati affiliati prima del 31.12.1994 hanno beneficiato finora di un trattamento più generoso rispetto a coloro che sono stati affiliati successivamente.

In conclusione considerato che la quota di coordinamento prevista dal nuovo piano è analoga a quella applicata da altre casse pubbliche e in diversi casi è più favorevole, considerato il maggior onere che ne deriverebbe a carico dei datori di lavoro il Consiglio di Stato si dichiara contrario a questa proposta, anche in considerazione del necessario ricalcolo e ridefinizione di alcuni elementi cruciali del piano.

Proposta dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012
<p>Introduzione della compensazione del rincaro per i pensionati che percepiscono rendite basse; più precisamente, attuazione sin da subito del prelievo di un contributo del 3% - assunto interamente dal datore di lavoro - per la creazione di un fondo destinato al finanziamento dell'adeguamento al carovita.</p>	<p>Preliminarmente ci permettiamo di osservare che le nuove disposizioni della LPP richiedono che tutti i miglioramenti delle prestazioni siano finanziati in capitalizzazione (cfr. art. 72a cpv. 1 lett. d LPP, ripreso anche dal documento Hewitt 26.4.2012 a pag. 30). Questo significa che se viene accordato un adeguamento delle pensioni l'istituto di previdenza deve essere in grado di predisporre il finanziamento fino ad estinzione delle pensioni in corso. Esemplificando rileviamo che le pensioni versate ammontano attualmente a ca. 205 mio. di CHF all'anno, per cui un adeguamento delle stesse dell'1% comporta un esborso annuo di ca. 2 mio di CHF. Per garantirne il finanziamento bisogna però aumentare dell'1% la riserva matematica che ammonta a CHF 2.5 miliardi, per cui il finanziamento da produrre sarebbe di ca. 25 mio.</p> <p>Nel nuovo piano il contributo previsto per il finanziamento del rincaro pari all'1.5% massimo dei salari assicurati deve servire per finanziare l'adeguamento delle rendite in capitalizzazione. L'adeguamento delle pensioni al rincaro può avvenire solo nell'ambito del finanziamento disponibile dato dal prelievo del contributo specifico dell'1.5%.</p> <p>Venendo alla richiesta formulata dai rappresentanti sindacali considerando che i salari assicurati per il 2013 ammonteranno a 845.3 mio di CHF l'onere supplementare iniziale per i datori di lavoro (contributo del 3%) ammonterebbe a CHF 25.4 mio. Questo importo è in seguito destinato ad aumentare. Di questi 25,4 mio 16,9 mio sarebbero a carico del Cantone e 8,5 mio a carico degli enti esterni affiliati.</p> <p>Per quanto riguarda la compensazione del rincaro per le pensioni basse bisognerebbe definire l'importo di pensione (p.e. i primi CHF xy'000 di ogni pensione) da adeguare al rincaro. Per evitare che le "pensioni basse" superino con il tempo le pensioni più alte occorrerà adeguare il rincaro i primi xy'000 CHF di tutte le pensioni.</p> <p>Si rileva infine che con il prelievo immediato del 3% di contributo per il finanziamento del rincaro e la sospensione dell'adeguamento stesso fino al raggiungimento di un rincaro del 15%, pur con l'adeguamento al rincaro delle pensioni più basse, verrebbero accumulati decine di mio di CHF che non potrebbero essere utilizzati per il risanamento della CPDS essendo vincolati al futuro finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro.</p>

Proposta dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012
<p>Limitazione delle perdite sulle pensioni al 10% al massimo per i dipendenti affiliati prima dell'1.1.1995 e con meno di 50 anni all'1.1.2013: compensazione delle perdite superiori a questa percentuale tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il versamento da parte del datore di lavoro di una rendita volta a completare quella dell'istituto di previdenza; - o un versamento in capitale una tantum; - o ancora un accredito fisso sul conto individuale del dipendente. 	<p>I dati contenuti nel M6666 alle pp. 102 e ss. confrontano l'ammontare delle pensioni tra l'attuale piano in primato delle prestazioni e il nuovo piano in primato dei contributi. I dati contenuti nel M6666 sintetizzano il confronto allestito dal perito della CPDS con documento 20.4.2012, documento che è stato consegnato alla Sottocommissione "Cassa pensioni".</p> <p>In effetti risulta che per il pensionamento a 60 anni, in particolare per gli assicurati tra i 40 e i 50 anni, affiliati alla CPDS prima del 1995, sono da attendersi riduzioni di una certa importanza della pensione, sulla base delle ipotesi utilizzate- per i calcoli effettuati.</p> <p>Rileviamo comunque che in termini assoluti la pensione di questi assicurati sarà superiore a quella degli assicurati con età compresa tra i 40 e i 50 anni affiliati alla CPDS dopo l'1.1.1995. Si confrontino a questo proposito i dati delle tabelle di pp. 102 e 103 del M6666. Ciò è dovuto al fatto che gli assicurati entrati prima dell'31.12.1994 godono ancora (in buona parte) della maggiore generosità del piano così come era configurato fino al 31.12.1994. In effetti questi assicurati raggiungono ancora il massimo della pensione con un periodo di assicurazione di 30 anni e hanno un salario assicurato maggiore in virtù della quota di coordinamento ad essi applicata che corrisponde ai 2/3 della rendita massima AVS. Per contro gli affiliati alla Cassa dopo il 1.1.1995 raggiungono il massimo della pensione con 40 anni di assicurazione e 60 anni di età e hanno un salario assicurato inferiore a parità di salario lordo, essendo la loro quota di coordinamento pari all'intera rendita massima AVS.</p> <p>D'altra parte è pur vero che i maggiori contributi versati dagli affiliati prima del 31.12.1994 a seguito del salario assicurato più elevato giustificano una pensione maggiore, rispetto agli affiliati dopo l'1.1.1995.</p> <p>Si rileva inoltre che nel panorama nazionale l'obiettivo di pensione anche nel settore pubblico non è più assolutamente posto a livello dei 60 anni ma piuttosto verso i 62/63 anni e ci sono pure casse pubbliche che fissano l'obiettivo di rendita in riferimento all'età AVS.</p> <p>Per i motivi anzidetti a nostro avviso risulta sostenibile l'indicazione per la categoria di assicurati che subiscono la riduzione maggiore, rispetto all'attuale piano, che riusciranno a contenere la riduzione della pensione rimandando di alcuni anni il pensionamento.</p> <p>Inoltre si consideri che gli assicurati prima dell'1.1.1995 con il nuovo piano vedranno ridursi i contributi a loro trattenuti a seguito della diminuzione del salario assicurato di CHF 5'800 annui (differenza tra la quota di coordinamento del nuovo piano e quella di coloro che sono stati affiliati prima del 31.12.1994). L'assicurato potrebbe decidere di versare questi importi sul suo avere di vecchiaia aumentando così il proprio capitale.</p> <p>La Commissione della CPDS ha deciso di limitare la concessione di garanzie agli assicurati che già avessero compiuto i 50 anni al 31.12.1994, poiché si era ritenuto che gli assicurati più giovani avevano ancora il tempo di prendere delle misure per raggiungere la copertura previdenziale desiderata al momento del pensionamento.</p> <p>Nel merito le misure proposte per raggiungere l'obiettivo desiderato risultano essere inadeguate, poco praticabili e arrischiano di essere eccessive o insufficienti. Si consideri infatti che si potrà effettuare il calcolo esatto solo al momento in cui l'assicurato chiederà il pensionamento, quindi per un assicurato di 40 anni questo avverrà fra 20-25 anni.</p>

L'onere di una simile misura ancorché concettualmente fragile poiché perpetuerebbe trattamenti diversi tra coloro che sono entrati prima e coloro che sono stati affiliati dopo il 31.12.1994, è difficilmente calcolabile poiché non si conosce quando gli assicurati chiederanno effettivamente il pensionamento e i confronti effettuati sono stati allestiti sulla base di ipotesi che possono servire per dare delle indicazioni di massima ma non per quantificare degli importi da versare per singoli casi.

Questi oneri devono essere necessariamente quantificati dal Perito, vista la loro importante incidenza finanziaria sul piano di risanamento. In taluni casi potrebbe infine risultare che la riduzione della pensione per questi assicurati risulti inferiore rispetto a coloro per i quali sono state definite nel piano le garanzie: gli assicurati con più di 50 anni.

Per i motivi esposti il Consiglio di Stato è contrario a questa modifica al piano proposto.

Proposta dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati	Risoluzione governativa n. 5074 del 19.9.2012
<p>Si desidererebbe infine sapere qual è la posizione del Consiglio di Stato circa la proposta di inviare, entro l'entrata in vigore del piano di risanamento, agli assicurati attivi un calcolo personalizzato che illustri la nuova situazione delle prestazioni previdenziali a seguito del cambiamento del sistema pensionistico.</p>	<p>Come si può constatare e come è stato rilevato da più parti la riforma della CPDS è un cambiamento epocale e di conseguenza comporta importanti cambiamenti, sia a livello legislativo, sia finanziario e organizzativo. Tutti questi cambiamenti necessitano un notevole impiego di tempo e soprattutto uno sforzo non indifferente a livello organizzativo relativo all'utilizzo delle risorse umane a disposizione e alla pianificazione dei lavori operativi per far sì che al 1°.1.2013 il progetto sia operativo nella sua totalità. In particolare la piattaforma informatica dovrà essere in grado a partire da metà dicembre 2012 di gestire il nuovo piano assicurativo relativo alla gestione degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita. Pertanto tutti gli sforzi dell'Amministrazione della cassa e del centro sistemi informativi devono essere focalizzati al raggiungimento di questo obiettivo.</p> <p>L'invio a titolo informativo di una simulazione di calcolo personalizzata a tutti gli assicurati attivi, presuppone la creazione di una banca dati parallela - non si può infatti intervenire sulla banca dati operativa al momento attuale perché in ogni caso fino al 31.12.2012 deve essere garantita la gestione corrente con l'attuale sistema - per poter simulare le diverse situazioni per tutti i 14'400 assicurati ca. Oltre a questo aspetto per poter garantire un minimo di attendibilità all'informazione i dati vanno verificati in modo dettagliato affinché gli stessi siano congruenti con le nuove applicazioni. Tutto questo implica un notevole lasso di tempo che inevitabilmente dovrebbe essere sottratto alla pianificazione elaborata per garantire l'operatività del nuovo applicativo, che per questo Consiglio di Stato rappresenta una priorità assoluta.</p> <p>Oltre a queste argomentazioni che non depongono a favore dell'invio di un nuovo certificato personalizzato prima dell'entrata in vigore del nuovo piano assicurativo vi è poi la considerazione che per il momento la riforma non ha ancora avuto l'avallo del Gran Consiglio, per cui bisogna sottolineare che al momento attuale siamo ancora in presenza di una proposta di questo Consiglio.</p> <p>Siamo fermamente convinti, come detto in altre occasioni, che la priorità in questo momento deve essere quella di portare a termine il progetto entro i termini prestabiliti.</p> <p>Per le valutazioni relative all'impatto del nuovo piano sulle diverse situazioni previdenziali, riteniamo che per il momento il documento allestito dalla AON Hewitt del 20 aprile 2012, gli esempi riportati sul M6666 (in possesso dei Sindacati) e gli esempi trasmessi alla vostra Commissione, dovrebbero permettere di comprendere l'impatto del nuovo piano assicurativo. Oltre a questo, gli Organi direttivi della Cassa, riservata l'approvazione del M6666 da parte del Gran Consiglio e i tempi per l'esercizio del diritto di referendum, hanno già pianificato entro fine anno 2012 un'informazione a tutte le parti coinvolte sui contenuti della riforma. A questo seguirà l'invio a tutti gli affiliati delle nuove normative (verosimilmente in marzo 2013) e successivamente in maggio/giugno 2013 si procederà all'invio del nuovo certificato di assicurazione. Per queste motivazioni riteniamo quindi ragionevole confermare quanto detto ai rappresentanti dei Sindacati in occasione dell'incontro avuto in agosto 2012, nel senso che al momento attuale l'invio di una simulazione personalizzata a tutti gli assicurati nell'ambito del nuovo piano assicurativo entro fine 2012 non può entrare in considerazione.</p>

10.2.5 Lettera della Sottocommissione del 5.9.2012 (questioni tecniche relative alla nuova legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato): risposta dell'Amministrazione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 21.9.2012

Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull'IPDS	Risposta dell'Amministrazione della CPDS del 21.9.2012
<p><i>Art. 4 [Datori di lavoro affiliati e persone assicurate]</i> Occorre riflettere sull'opportunità di facilitare l'affiliazione di nuovi enti esterni all'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (IPDS), affiliazione verosimilmente ostacolata dalla possibilità del pensionamento anticipato (cfr. art. 6 lett. b) e 7, ripresi in seguito). È interesse generale che l'IPDS possa accogliere, creando condizioni favorevoli di adesione, un crescente numero di affiliati, in quanto i fondi amministrati dall'Istituto di previdenza sono gestiti in Ticino e investiti nell'economia cantonale. Si tratterebbe in un certo senso di un modo per "contrastare" la concorrenza delle compagnie private di assicurazione, i cui fondi sono gestiti e investiti, nella stragrande maggioranza dei casi, oltre Gottardo.</p> <p>Al riguardo si propone un esempio pratico di grande portata a livello economico. Gli averi di vecchiaia ritirati dai lavoratori stranieri che rientrano nei loro Paesi di provenienza sono assoggettati all'imposta alla fonte; il problema è che quest'ultima viene pagata nei Cantoni dove hanno sede gli istituti di previdenza, indipendentemente dal luogo di domicilio e di lavoro degli affiliati. Risulta pertanto facile immaginare come il Cantone Ticino abbia perso e continui a perdere introiti di grande entità.</p>	<p>L'estensione o meno della possibilità di adesione alla CPDS non deve basarsi su motivazioni di carattere economico, legate alla situazione generale del Cantone, ma fondarsi su criteri di rischio assicurativo, su solide basi giuridiche che siano congruenti con il diritto federale in materia di previdenza professionale, valutando infine vantaggi e svantaggi per la CPDS.</p> <p>Riteniamo che a questi quesiti è stata con la risposta all'iniziativa parlamentare elaborata del 2.6.2009 presentata dal deputato Graziano Pestoni e cofirmatari (cfr. capitolo 5, punto 5.1, p. 31 del M6666).</p>
<p>Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull'IPDS</p> <p><i>Art. 6 [Prestazioni], in particolare, lett. b)</i> <i>Art. 7 [Età del pensionamento], con riferimento all'art. 64 della LORD</i> Si dovrebbe valutare l'opportunità di eliminare la prestazione relativa al pensionamento anticipato a 58 anni, dato che l'IPDS non sarà più chiamato a finanziarla. Inoltre tale prestazione, in relazione alla questione sollevata all'art. 4, dovrà essere finanziata anche dagli enti esterni affiliati, ciò che sembra costituire un deterrente nei confronti di nuove adesioni.</p>	<p>Risposta dell'Amministrazione della CPDS del 21.9.2012</p> <p>Questa domanda è ritenuta evasa con la lettera del Consiglio di Stato inviatavi in questi giorni in risposta alle vostre domande del 4.9.2012 (cfr. domanda d). → RG 5074 del 19.9.2012</p>

Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull'IPDS	Risposta dell'Amministrazione della CPDS del 21.9.2012
<p><i>Art. 8 [Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI], con riferimento all'art. 23 LStip</i></p> <p>Valgono le considerazioni espresse agli art. 6 e 7.</p> <p>Si gradirebbe inoltre ricevere esempi concreti e didattici circa il funzionamento del supplemento sostitutivo AVS/AI. Ad esempio risultano di difficile comprensione le modalità di calcolo della partecipazione dei dipendenti (nella misura del 40%) rispetto a quella del datore di lavoro al 60%. Non meno oscura è la maniera con cui la rendita ponte, quale sostitutiva della rendita AI (art. 23 cpv. 1 LStip) in caso di malattia o di infortunio di lunga durata, sarà calcolata e se la stessa sarà a carico (anche) dell'IPDS. A cambiare ulteriormente la situazione, complicandola, potrebbe intervenire la modifica dell'art. 23 della LStip così come esplicitato a p. 41 del messaggio n. 6260 (1.9.2009) "Revisione parziale della LORO e della LStip" (poi affossato in votazione popolare), che prevede appunto importanti mutamenti delle disposizioni concernenti il diritto al salario in caso di inabilità al lavoro.</p>	<p>Per quanto riguarda le modalità di calcolo del supplemento sostitutivo AVS/AI bisogna precisare che nel nuovo piano assicurativo - pur cambiando il concetto nel senso che ora si considerano gli anni di servizio e non più gli anni di contribuzione - si è mantenuto il principio della tutela dei redditi bassi, principio voluto dai sindacati in occasione della precedente modifica entrata in vigore l'1.1.2005.</p> <p>Per maggior chiarezza vi alleghiamo un esempio relativo al calcolo della ripartizione del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI tra assicurato e datore di lavoro è inserito anche nel M6666 alla pag. 96.</p> <p>Per quanto riguarda la questione legata al contenuto dell'art. 23 LStip precisiamo che questa disposizione disciplina la copertura salariale dei dipendenti dello Stato, la quale è totalmente a carico dello Stato stesso, e non ha alcuna incidenza sull'IPDS. La relazione con le disposizioni dell'Istituto di previdenza è semplicemente la base legale per fare un calcolo comparativo con lo stipendio 50%. Il dipendente ha diritto (quale copertura salariale) all'importo superiore.</p>
Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull'IPDS	Risposta dell'Amministrazione della CPDS del 21.9.2012
<p><i>Art. 11 [Contributi ordinari, straordinari, di risanamento, ammontare e ripartizione]</i></p> <p>In relazione al cpv. 6, si gradirebbe sapere - non essendovi presente, a differenza del cpv. 5 (31.12.2051), alcun termine - fino a quando gli assicurati dovranno versare il contributo di risanamento dell'1% a loro carico.</p>	<p>In merito a questa osservazione precisiamo che il cpv. 5 un nuovo contributo a carico dei datori di lavoro (aumento dal 15.1% al 17.1%) legato direttamente al piano di risanamento della Cassa. Il contributo di risanamento a carico dei dipendenti (cfr. 1%) non costituisce un aumento del contributo a loro carico, ma semplicemente una diversa destinazione dello stesso. Per questa ragione non è stata inserita una data di estinzione, perché questo in concreto avrebbe significato una riduzione dei contributi degli assicurati (anche se fra 39 anni), determinando una diminuzione degli introiti dell'Istituto. A nostro parere questo potrebbe, se del caso, avvenire in ogni momento (modificando quindi la norma) nell'ambito di una verifica del contributo totale, avuto riguardo alla situazione della CPDS.</p>

Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull'IPDS	Risposta dell'Amministrazione della CPDS del 21.9.2012
<p><i>Art. 12 [Adeguamento delle pensioni al rincaro]</i> Concretamente, cosa accadrà quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15%? Come sarà costituito e alimentato il fondo attraverso il quale rendere possibile l'adeguamento delle rendite a/ rincaro? In oltre, in quale dispositivo di legge figurerà il fatto che il mancato adeguamento delle pensioni al rincaro sarà del 7.5%?</p>	<p>Al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto il limite cumulato del 15%, l'Organo supremo nell'ambito delle competenze attribuitegli dalle disposizioni federali e dalla legge sull'Istituto stabilirà le modalità di adeguamento delle pensioni e l'introduzione del contributo di finanziamento, previa la verifica della situazione finanziaria dell'Istituto stesso. L'indicazione del mancato aumento del 7.5% non necessita di alcun disciplinamento giuridico, perché semplicemente questo è il risultato finanziario derivante dal raffronto della situazione attuale (indicizzazione nella misura del 50%) con la proposta di soppressione totale dell'indicizzazione prevista nell'ambito del risanamento quale contributo a carico dei pensionati.</p>
Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull'IPDS	Risposta dell'Amministrazione della CPDS del 21.9.2012
<p><i>Art. 24 [Norma transitoria]</i> Si gradirebbe ricevere spiegazioni dettagliate e concrete circa l'applicazione delle norme transitorie (di natura estremamente tecnica).</p>	<p>Per gli assicurati che al 31.12.2012 avranno compiuto 50 anni e più di età verrà calcolato l'importo di pensione che costituirà la garanzia di diritto, per rapporto alla pensione che verrà stabilita alle diverse scadenze di pensionamento secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Il calcolo avverrà sulla base dello stipendio determinate stabilito al 31.12.2012 (media di 10 anni), computando il numero di anni alle diverse scadenze (58 annui fino a 65 anni), e proiettando il grado di occupazione valido al 31 dicembre 2012, anche qui alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni). L'importo così ottenuto sarà "congelato" e quindi non sarà più modificato. Al momento del pensionamento effettivo questo importo sarà comparato con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo. L'assicurato avrà diritto all'importo superiore. Per rispondere in modo concreto vi allegiamo un calcolo esplicativo.</p>
Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull'IPDS	Risposta dell'Amministrazione della CPDS del 21.9.2012
<p>La Commissione della gestione e delle finanze rispettivamente il Gran Consiglio hanno la possibilità di proporre modifiche al progetto di Regolamento di previdenza?</p>	<p>Nell'ambito delle nuove competenze assegnate all'Organo direttivo della legge federale sulla previdenza professionale, la competenza di emanare lo Statuto ed il Regolamento è del l'Organo supremo (cfr. art. 51a LPP). Di conseguenza il Gran Consiglio non può proporre modifiche al Regolamento di previdenza. Di competenza del Gran Consiglio rimane solo la fissazione dei contributi e la loro ripartizione.</p>

10.2.6 Lettera della Sottocommissione del 28.9.2012 (proposte ricedute dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati): risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 5475 dell'8.10.2012

Proposta dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati	Risoluzione governativa n. 5475 dell'8.10.2012
<p>Mantenimento della quota di coordinamento in vigore fino all'1.1.1995 (2/3 della rendita massima semplice AVS) per tutti i dipendenti affiliatisi alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato prima dell'1.1.1995.</p> <p>Norma transitoria, art. 24. cpv. 15 (nuovo) della Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato <i>«In deroga all'art. 10, per gli assicurati affiliati al 31.12.1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale a 2/3 della rendita massima AVS/AI».</i></p>	<p>Come abbiamo già avuto modo di sottolineare attualmente, presso la CPDS, coesistono dal 1995, due piani previdenziali che differiscono l'un l'altro in modo molto importante. Il primo piano applicato a coloro che sono stati affiliati alla CPDS prima dell'1.1.1995 prevede il raggiungimento della pensione massima, pari al 60% dello stipendio assicurato determinante (media ultimi 10 anni) con 30 anni di assicurazione e una quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS. Il secondo si applica a coloro che sono stati affiliati alla Cassa dopo l'1.1.1995 e prevede il raggiungimento della pensione massima (60% stipendio determinante) con 40 anni di assicurazione e una quota di coordinamento pari al 100% della rendita massima AVS.</p> <p>Coloro che sono stati affiliati prima dell'1.1.1995 hanno quindi un piano previdenziale migliore rispetto agli assicurati affiliati successivamente. Migliori condizioni solo parzialmente giustificabili dai maggiori contributi a cui questi assicurati sono assoggettati a motivo della quota di coordinamento inferiore.</p> <p>Il nuovo piano previdenziale si poneva come obiettivo anche di raggiungere un'uniformità di trattamento attraverso l'introduzione di una quota di coordinamento uguale per tutti gli assicurati pari ai 7/8 della rendita AVS massima.</p> <p>Nell'ambito dell'elaborazione del piano di risanamento è stato quindi consapevolmente ammesso il fatto che per la categoria di assicurati di età inferiore ai 50 anni affiliati prima del 1.1.1995 la riduzione delle prestazioni rispetto alle aspettative pensionistiche dell'attuale piano erano significative ma che d'altra parte queste aspettative pensionistiche erano ben più elevate rispetto alle aspettative pensionistiche con l'attuale piano di coloro che sono stati affiliati dopo l'1.1.1995. La riduzione delle aspettative pensionistiche per questa categoria di assicurati è sì percentualmente importante ma le loro prestazioni rimarranno comunque superiori a quelle degli assicurati affiliati dopo l'1.1.1995. Inoltre, si era considerato, che questi assicurati avevano ancora il tempo sufficiente per porre in atto delle misure a titolo personale per compensare la riduzione delle aspettative pensionistiche.</p> <p>Abbiamo voluto invece prevedere una norma transitoria per gli assicurati che al 31.12.2012 avranno già compiuto 50 anni d'età (sia per quelli entrati nella Cassa prima che per quelli entrati dopo l'1.1.1995), perché si tratta di assicurati che saranno relativamente prossimi al pensionamento al momento del cambiamento del piano assicurativo e quindi in una situazione nella quale è più difficile pianificare e adottare misure individuali volte al mantenimento delle aspettative pensionistiche e sostenere i relativi costi.</p>

Tuttavia, nella ricerca del consenso fra tutte le parti coinvolte questo Consiglio, tenuto conto della nuova richiesta delle Organizzazioni sindacali è entrato nel merito di un miglioramento delle aspettative pensionistiche con il nuovo piano per contenere la riduzione rispetto all'attuale piano per la categoria ritenuta più penalizzata, ossia quella di coloro che sono stati assicurati prima del 1° gennaio 1995, con età inferiore ai 50 anni al 31 dicembre 2012. Nell'ambito di questo esame si è quindi valutato nel loro insieme quali potevano essere, oltre alla citata richiesta (che prevede il mantenimento della quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI per tutti gli assicurati prima del 1° gennaio 1995) altre possibili misure da adottare, quali l'aumento degli accrediti di vecchiaia e l'adozione della quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI per la sola categoria degli assicurati prima del 1.1.1995 con età inferiore ai 50 anni. Dopo attenta valutazione si è giunti alla conclusione che la soluzione più praticabile, è quella del mantenimento della quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI corrispondente attualmente a CHF 18'560.- per tutti gli assicurati affiliati prima del 1.1.1995. Questo valore dovrà essere aggiornato al periodico adeguamento della rendita massima AVS/AI. Per gli assicurati nella fascia di età fra i 35 e i 49 anni d'età entrati nella Cassa prima dell'1.1.1995 il miglioramento della copertura previdenziale è quantificato nella tabella che segue nel caso venisse mantenuta la quota di coordinamento dei 2/3 della rendita massima AVS rispetto al piano proposto dal Messaggio n. 6666 che prevede una quota di coordinamento uniforme pari ai 7/8 della rendita massima AVS.

Età d'assicurato al 31.12.2012	aumento pensione annua in caso di pensionamento a 60 anni	aumento pensione annua in caso di pensionamento a 65 anni	aumento pensione mensile in caso di pensionamento a 60 anni	aumento pensione mensile in caso di pensionamento a 65 anni
38	2414	3901	186	300
39	2260	3682	174	283
40	2112	3472	162	267
41	1971	3272	152	252
42	1836	3079	141	237
43	1707	2895	131	223
44	1583	2718	122	209
45	1465	2549	113	196
46	1351	2386	104	184
47	1229	2212	95	170
48	1112	2045	86	157
49	1000	1885	77	145

Gli assicurati affiliati prima del 1995 con meno di 50 anni al 31.12.2012 ammontano a 1479, mentre quelli con più di 50 anni sono 3228, in totale 4707 assicurati. A complemento di informazione rileviamo che gli assicurati affiliati dopo il 1.1.1995 ammontano a 7913.

Si precisa che l'adozione della quota di coordinamento dei 2/3 della rendita massima AVS in base alle verifiche eseguite, riguarderà gli assicurati che al 31.12.2012 avranno dai 38 anni in su (classe di età iniziale 1974). Per i prossimi 25 anni coesisteranno dunque ancora assicurati che avranno diverse quote di coordinamento.

Il miglioramento delle prestazioni prodotto dalla modifica proposta è tangibile in particolare per gli assicurati più giovani: 186 CHF al mese per l'assicurato di 38 anni in previsione del pensionamento a 60 anni e CHF 300 al mese per il pensionamento a 65 anni. Questi importi si riducono proporzionalmente all'aumentare dell'età dell'assicurato. Si tratta di importi fissi indipendenti dall'ammontare totale dello stipendio assicurato.

La tabella che precede non prende in considerazione gli assicurati che hanno già compiuto i 50 anni al 31.12.2012 poiché per questi assicurati non vi saranno ulteriori miglioramenti delle prestazioni in quanto le prestazioni garantite dalle disposizioni transitorie saranno comunque superiori al miglioramento delle prestazioni indotto dal mantenimento della quota di coordinamento attuale.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario globale della modifica proposta rileviamo preliminarmente che sul totale del contributo del 29,1% (11,5% a carico dell'assicurato e 17,6% a carico del datore di lavoro) l'8,61 % non è utilizzato per il finanziamento del piano e contribuisce quindi al risanamento della cassa (cfr. pag. 18 M6666). Considerato che questa misura farebbe aumentare gli stipendi assicurati di CHF 21,7 mio all'anno, stimiamo che si avrebbe un maggior introito da destinare al risanamento di 1,9 mio di CHF all'anno. Complessivamente la Cassa avrebbe un maggior introito di CHF 6,3 mio all'anno, di cui 2,5 a carico degli assicurati e 3,8 a carico dei datori di lavoro, di questi 2,5 mio a carico dello Stato.

Ovviamente questi dati dovranno essere verificati dal perito della Cassa.

A seguito dell'aumento dei contributi a favore della Cassa, di cui una parte contribuirà al risanamento, l'importo di ricapitalizzazione annuale a carico del Cantone - visto che rimane invariato l'obiettivo di grado di copertura dell'85% da raggiungere nel 2051 - potrà essere diminuito di un importo che sarà determinato dal Perito nei prossimi giorni nell'ambito della necessaria verifica dell'evoluzione finanziaria della Cassa, derivante dal mantenimento della quota di coordinamento dei 2/3 della rendita massima AVS per gli affiliati ante 1.1.1995.

Per queste motivazioni, il Consiglio di Stato al fine di favorire la condivisione della riforma nel suo insieme, non si oppone all'accoglimento di questa richiesta, la quale deve essere comunque accompagnata dal ricalcolo del contributo di ricapitalizzazione del Cantone.

Proposta dei rappresentanti dei sindacati e dei pensionati	Risoluzione governativa n. 5475 dell'8.10.2012
<p>Adeguamento delle pensioni modeste al rincaro (congelamento sino al 5% dello stesso)</p> <p>Modifica art. 12 cpv. 1 e cpv. 3 della Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato</p> <p>* Cpv. 1: «L'adeguamento al rincaro delle pensioni per la quota eccedente i fr. 30'000 è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012, mentre per la quota sino a fr. 30'000 esso è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 5%».</p> <p>* Cpv. 3: «Per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo del 2%, di cui il 40% a carico dell'assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro. Il contributo viene prelevato al più tardi a partire dal 2015».</p>	<p>Le Organizzazioni sindacali propongono, anche in questo caso di prevedere un'ulteriore differenziazione in merito alle modalità di indicizzazione delle pensioni, facendo tra l'altro una comparazione con decisioni prese da un altro Istituto di previdenza.</p> <p>In questo ambito è doveroso precisare che non possono essere fatte comparazioni con altri Istituti di previdenza, prendendo ad esempio unicamente una misura a sé stante. Se si vuole fare una comparazione con altri Istituti, a nostro parere, bisogna prendere in considerazione tutte le misure di risanamento adottate, avuto riguardo alla situazione finanziaria della singola Cassa.</p> <p>Questa precisazione si impone perché bisogna ricordare che la misura proposta nel piano di risanamento è frutto di un approfondito esame eseguito in collaborazione con il Perito della Cassa. La proposta contenuta nel Messaggio n. 6666 è quindi il risultato di valutazioni che hanno preso in considerazione anche altre soluzioni ed è stata ritenuta adeguata nell'ambito del piano di risanamento, avuto riguardo a uno dei cardini su cui si basa il progetto, che è quello di una ragionevole ripartizione degli oneri fra tutte le parti in causa.</p> <p>La proposta delle Organizzazioni sindacali persegue l'obiettivo di tutelare le pensioni modeste, riprendendo per analogia un criterio applicato in passato dallo Stato per indicizzare le retribuzioni. A nostro parere non si può applicare lo stesso criterio di indicizzazione su scenari diversi, perché così facendo si arrischia di non raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissati.</p> <p>Infatti, se per gli stipendi, se condiviso, questo sistema può funzionare perché il reddito effettivamente modesto è perfettamente individualizzabile, per le pensioni invece la questione si pone in termini completamente diversi.</p> <p>Infatti, per affermare che una pensione è effettivamente modesta non si può semplicemente fissare un limite al di sotto del quale l'indicizzazione della pensione è fatta in modo più benevolo, perché i criteri che hanno portato a determinare l'importo modesto sono molteplici.</p> <p>A questo proposito basta ricordare per esempio i casi degli assicurati che hanno prelevato il loro capitale per finanziare l'abitazione primaria, che hanno riversato parte del loro capitale nell'ambito della procedura di divorzio, che hanno versato per pochi anni i contributi, ecc.</p> <p>Pertanto, ritenuto che i casi in cui vi è stato, ad esempio, un periodo ridotto di contributi o un anticipo delle prestazioni non dovrebbero rientrare nel concetto di tutela accresciuta delle rendite inferiori o uguali a CHF 30,000 annui, di principio dovrebbero entrare in considerazione i casi in cui la modesta entità della pensione è da ricondurre a retribuzioni salariali basse.</p> <p>Su questa casistica siamo pure dell'avviso che un intervento nei termini richiesti non è giustificato perché il piano assicurativo attuale come pure quello proposto, contengono già sufficienti interventi di carattere sociale, per cui spingersi oltre non è opportuno.</p>

Per questi casi la pensione stabilita è proporzionale al periodo assicurativo (di regola il 60% massimo previsto) ed allo stipendio assicurato che a sua volta si basa sul salario effettivo dell'assicurato. Di conseguenza l'entità della pensione è congruente con il trattamento salariale riconosciuto dal datore di lavoro. In termini complessivi, se vi sono delle carenze, per questi casi, è pensabile che la lacuna sia colmata dal primo pilastro con il riconoscimento della rendita AI/AVS e della relativa prestazione complementare.

È opportuno inoltre ribadire che dal profilo della ripartizione degli oneri del risanamento della Cassa pensioni, l'unica misura per coinvolgere i pensionati consiste nella sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro. Prevedere una differenziazione delle modalità di indicizzazione delle pensioni, significa anche in questo caso creare categorie diverse che non trovano una ragionevole giustificazione dal profilo previdenziale.

Da ultimo, non possiamo esimerci dal rilevare che la proposta prevede un anticipo nel tempo, oltre che un aumento percentuale del contributo, della misura inerente al finanziamento dell'indicizzazione delle pensioni.

Riteniamo che questo non sia accettabile e proponibile perché in questo modo gli assicurati attivi si vedrebbero accollati un onere prima ancora che ve ne sia l'esigenza, con l'obiettivo di creare un accantonamento per il futuro.

Questo modo di procedere oltre che modificare le condizioni con le quali è stato elaborato il piano di risanamento, mette in discussione il principio di solidarietà evocato in precedenza fra le parti coinvolte, chiamando anticipatamente a contribuire gli assicurati attivi, che già dovranno contribuire in modo sostanziale al risanamento della Cassa.

Dal punto di vista del risanamento della Cassa, questa richiesta non avrebbe inoltre influsso poiché l'indicizzazione delle pensioni avverrà sulla base di uno specifico finanziamento.

Diverso il discorso per gli assicurati e per i datori di lavoro. Per i datori di lavoro rispetto ai massimi previsti dal Messaggio n. 6666 si tratterebbe di un maggior onere dello 0,3% sui salari assicurati (dallo 0,9% all'1,2%) pari a CHF 2,5 mio (0,3% di 830 mio; cfr. pago 77 del Messaggio), per gli assicurati si tratterebbe di un aggravio dello 0,2% (dallo 0,6% allo 0,8%) sullo stipendio assicurato pari a CHF 1,7 mio.

Per queste motivazioni, questo Consiglio di Stato auspica che questa Commissione abbia a confermare la proposta contenuta nel Messaggio n. 6666, non accogliendo la richiesta delle Organizzazioni sindacali.

10.2.7 Lettera della Sottocommissione dell'1.10.2012: risposta del Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 5474 dell'8.10.2012

Domanda della Sottocommissione dell'1.10.2012	Risoluzione governativa n. 5474 dell'8.10.2012
<p>La Sottocommissione "Cassa pensioni" (coordinata da Sergio Savoia) della Commissione della gestione e delle finanze, nell'ambito dell'esame del messaggio sopra menzionato, gradirebbe ricevere una quantificazione dell'impatto finanziario che comporterebbe l'eventuale introduzione nella nuova Legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (modifica dell'art. 6) del capitale di decesso ai sensi dell'art. 20a ("Altri beneficiari") della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982.</p>	<p>In merito a questa richiesta richiamiamo quanto vi abbiamo comunicato nella nostra lettera del 20 agosto 2012 in risposta alla domanda n. 3 a pagina 3 e 4, perché per giustificare l'introduzione di questa prestazione aggiuntiva non è sufficiente valutarne l'impatto finanziario sul progetto di risanamento della Cassa ma occorre considerare anche la congruenza della stessa riferita all'insieme delle prestazioni erogate dalla Cassa e le implicazioni di carattere amministrativo che la sua adozione comporterebbe.</p> <p>Il richiamo all'art. 20a LPP, inoltre, è molto generico perché prevede delle prestazioni in favore di un'ampia cerchia di beneficiari, per cui per decidere in merito si dovrebbe in ogni caso identificare quali di questi beneficiari s'intendono prendere in considerazione.</p> <p>In applicazione dei combinati art. 50 cpv. 2 e 51a cpv. 2 LPP, nella proposta contenuta nel messaggio n. 6666 (pag. 37 e seg.) che disciplinerà i futuri rapporti fra il datore di lavoro e l'Istituto di previdenza, la competenza di definire il finanziamento dell'Istituto è data al datore di lavoro, mentre la competenza di disciplinare le prestazioni è data all'Organo supremo dell'Istituto. Il fatto che anche nella nuova legge sull'Istituto sia stato inserito il capitolo delle prestazioni si fonda su un criterio di trasparenza fra l'Istituto e il datore di lavoro stesso.</p> <p>Pertanto, bisogna considerare, pur riservata la facoltà del Gran Consiglio di proporre una modifica all'art. 6 della nuova legge, che al momento in cui il nuovo Organo supremo dell'Istituto dovrà approvare il Regolamento di previdenza, questa proposta dovrà comunque trovare il suo consenso e dovranno essere definite le modalità di applicazione (cerchia dei beneficiari ed entità della prestazione).</p> <p>L'impatto finanziario di questa prestazione aggiuntiva, ritenuto che la stessa si limiti al versamento dei contributi personali e che non si superino i 4-5 casi all'anno, è da ritenersi trascurabile nell'ottica del risanamento.</p> <p>Per tutti i motivi esposti (valutazione della congruità della prestazione aggiuntiva da valutare nell'insieme delle prestazioni della Cassa, necessità di definire l'estensione della cerchia dei beneficiari, numero di casi effettivi che potrebbero presentarsi e conseguenti maggiori o minori implicazioni finanziarie per la Cassa, misure amministrative aggiuntive da adottare, competenze decisionali del nuovo Organo supremo della Cassa) suggeriamo semmai di riprendere la proposta di prevedere il capitale decesso nel rapporto della vostra Commissione quale osservazione vincolante, rinunciando a formulare una specifica e articolata proposta di emendamento alla nuova legge sull'Istituto di previdenza.</p>